SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 28 marzo 2002, n. **1/AMTC.**

Prime indicazioni esplicative ed operative in merito alla nuova disciplina sulle Manifestazioni a Premio (D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001).

02A03889

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENEA - Biennio economico 2000-2001.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'ENAC - Biennio economico 2000-2001.

02A02569-02A02570

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2002, n. **56**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. *(Modifica all'art. 15-*bis *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)* — 1. Al comma 3 dell'art. 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1º febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002"».

All'art. 3:

al comma 1, le parole «tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute» *sono sostituite dalle seguenti:* «quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»; *le parole: «16 membri» sono sostituite dalle seguenti:* «25 membri» *e le parole:* «e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia» *sono sotituite dalle seguenti:* «, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici».

All'art. 4:

al comma 2 la parola: «estesa» *è sostituita dalla seguente:* «esteso»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2319):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro della salute (SIRCHIA) e dal Ministro dell'istruzione, università e della ricerca (MORATTI) l'11 febbraio 2002.

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'11 febbraio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni, I, IV, V, XI e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite VII (Cultura) XII (Affari sociali) il 19, 20, 21, 27, 28 febbraio 2002.

Esaminato in aula il 1º, 5 marzo 2002 e approvato il 6 marzo 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1212):

Assegnato alle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) 12ª (Igiene e sanità), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 marzo 2002.

Esaminato dalle commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica) 12ª (Igiene e sanità), in sede referente, il 13, 14, 19, 20 marzo 2002.

Esaminato ed approvato in aula il 27 marzo 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 68.

02G0086

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2002, n. **57.**

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato *C*;

Vista la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° giugno 1998, n. 518;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 febbraio 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Visto il rilievo n. 40, del 13 marzo 2002, formulato dalla Corte dei conti - Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali, relativo al mancato inserimento della clausola di cedevolezza, che legittima l'intervento dello Stato nella materia oggetto del decreto;

Ritenuto di dover accogliere il suddetto rilievo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti in materia di composizione ed etichettatura degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, di cui all'allegato *I* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «lattanti» i soggetti con meno di dodici mesi di età;

b) «alimenti dietetici destinati a fini medici speciali» i prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto controllo medico. Tali prodotti sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinati nutrienti contenuti negli alimenti o di metaboliti. Essi sono altresì destinati a pazienti con altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico, né mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari, né con una combinazione di entrambi.

2. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali si dividono in tre categorie:

a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutrienti che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;

b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione di sostanze nutrienti adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresentare l'unica fonte di nutrimento per le persone alle quali sono destinati;

c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica malattia, un disturbo o uno stato patologico che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.

3. Gli alimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, possono essere utilizzati anche per sostituire parzialmente o integrare la dieta del paziente.

Art. 3.

Requisiti

1. Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali debbono essere conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento ed ai criteri di composizione di cui all'allegato.

2. La formulazione degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è basata su principi attendibili di medicina e di scienza dell'alimentazione. Il loro consumo, secondo le istruzioni del produttore, deve essere sicuro, salutare e rispondere efficacemente alle particolari esigenze nutrizionali delle categorie di soggetti cui sono destinati, in base a dati scientifici generalmente riconosciuti.

Art. 4.

Etichettatura

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura oggetto del presente regolamento deve riportare, in lingua italiana, le seguenti diciture obbligatorie, quando sono aggiuntive o ulteriori specificazioni rispetto a quelle prescritte dal citato decreto legislativo n. 111 del 1992:

a) la dicitura «Alimento dietetico destinato a fini medici speciali»;

b) l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal e il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto così come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;

c) l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate nell'allegato e contenute nel prodotto, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto così come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;

d) l'indicazione del tenore delle componenti, rispettivamente, di proteine, di carboidrati e di grassi e/o di altre sostanze nutrienti e dei relativi componenti che dovrebbero essere dichiarati per il corretto uso specifico del prodotto, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto così come contenuto nella confezione o, se del caso, per 100 g o 100 ml di prodotto pronto per il consumo secondo le istruzioni del produttore. Tali informazioni possono in aggiunta essere espresse anche per razione quantificata sull'etichetta o per porzione, a condizione che sia indicato il numero delle porzioni contenute nella confezione;

e) se del caso, informazioni sull'osmolalità e l'osmolarità del prodotto;

f) informazioni sull'origine e la natura delle proteine o degli idrolisati proteici presenti nel prodotto;

g) la dicitura: «Avvertenza importante» seguita da:

1) l'indicazione che il prodotto deve essere utilizzato sotto la sorveglianza di un medico;

2) l'indicazione che il prodotto è adatto o non è adatto per essere utilizzato come unica fonte di nutrimento;

3) se del caso, l'indicazione che il prodotto è destinato a consumatori di una certa fascia d'età;

4) se del caso, l'indicazione che il prodotto può comportare rischi per la salute se consumato da persone che non presentano la malattia, il disturbo o lo stato patologico specifico per i quali il prodotto è indicato;

h) la dicitura «Indicato per il regime alimentare di» seguita dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per i quali il prodotto è indicato;

i) se del caso, un'avvertenza sulle opportune precauzioni e controindicazioni;

l) la descrizione delle proprietà o delle caratteristiche che spieghino l'utilità del prodotto per quanto riguarda in particolare l'aumento, la riduzione, l'elimi-

nazione o comunque una modifica di determinate sostanze nutrienti e i motivi che giustificano l'uso del prodotto;

m) le modalità di assunzione del prodotto e, se del caso, l'avvertenza che non deve essere somministrato per via parenterale;

n) in tutti i casi nei quali sia necessario, le istruzioni per la corretta preparazione, l'uso e la conservazione del prodotto dopo apertura del contenitore.

Art. 5.

Commercializzazione

1. Ai fini di agevolare e rendere efficace il controllo sugli alimenti di cui al presente regolamento, il produttore o, qualora il prodotto sia fabbricato in un Paese terzo, l'importatore, al momento della loro prima commercializzazione informa il Ministero della salute, mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta.

2. Il Ministero della salute può richiedere al fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustifichino la conformità del prodotto ai requisiti di cui all'articolo 3.

3. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al comma 2 abbiano formato oggetto di una pubblicazione facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.

4. Qualora i prodotti presentino pericolo per la salute umana il Ministero della salute adotta ogni misura ritenuta necessaria e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Norma transitoria

1. È consentita la commercializzazione di alimenti dietetici destinati a fini medici speciali non conformi al presente regolamento, purché conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente regolamento si applica, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/21/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 28

ALLEGATO
(art. 3, comma 1)

Composizione essenziale degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

I requisiti riguardano i prodotti pronti per il consumo, commercializzati in quanto tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore.

1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1.

2. I prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, destinati specificamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali elencati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

3. I livelli massimi di vitamine e di sostanze minerali contenute nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, destinati specificatamente ai lattanti non devono superare i valori indicati nella tabella 1, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

4. A condizione che siano rispettati i requisiti dettati dal loro uso specifico, gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per i lattanti, devono essere conformi alle disposizioni relative ad altre sostanze nutrienti applicabili, in funzione del caso, agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento di cui al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, e al decreto del Ministro della sanità 1º giugno 1998, n. 518.

5. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali indicati nella tabella 2.

6. I prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, contengono le vitamine e i minerali come da indicazioni della tabella 2, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

7. I livelli massimi di vitamine e sostanze minerali contenuti nei prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, diversi da quelli destinati specificatamente ai lattanti, non devono superare i valori indicati nella tabella 2, fatte salve le modifiche di una o più sostanze nutrienti rese necessarie dalla destinazione specifica del prodotto.

TABELLA 1

VALORI DI VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI IN ALIMENTI COMPLETI DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE DESTINATI AI LATTANTI

Vitamine

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (mcg ER)	14	43	60	180
Vitamina D (mcg)	0,25	0.75	1	3
Vitamina K (mcg)	1	5	4	20
Vitamina C (mg)	1,9	6	8	25
Tiamina (mg)	0,01	0,075	0,04	0,3
Riboflavina (mg)	0,014	0,1	0,06	0.45
Vitamina B6 (mg)	0,009	0,075	0,035	0.3
Niacina (mg EN)	0,2	0,75	0,8	3
Acido folico (mcg)	1	6	4	25
Vitamina B12 (mcg)	0,025	0,12	0,1	0.5
Acido pantotenico (mg)	0,07	0,5	0,3	2
Biotina (mcg)	0,4	5	1,5	20
Vitamina E (mg α-ET)	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, e comunque non meno di 0,1 mg per 100 kJ disponibili	0,75	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, e comunque non meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili	3

Minerali

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Cloruro (mg)	12	29	50	125
Potassio (mg)	15	35	60	145
Calcio (mg)	12	60	50	250
Fosforo (mg) (1)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg)	0,12	0,5	0,5	2
Zinco (mg)	0,12	0,6	0,5	2,4
Rame (mcg)	4,8	29	20	120
Iodio (mcg)	1,2	8,4	5	35
Selenio (mcg)	0,25	0,7	1	3
Manganese (mg)	0,012	0,05	0,05	0,2
Cromo (mcg)	--	2,5	--	10
Molibdeno (mcg)	--	2,5	--	10
Fluoruro (mg)	--	0,05	--	0,2

(1) Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

TABELLA 2

VALORI DI VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI IN ALIMENTI COMPLETI DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE DIVERSI DA QUELLI DESTINATI AI LATTANTI

Vitamine

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (mcg ER)	8,4	43	35	180
Vitamina D (mcg)	0,12	0,65/0,75 (1)	0.5	2,5/3 (1)
Vitamina K (mcg)	0,85	5	3,5	20
Vitamina C (mg)	0,54	5,25	2,25	22
Tiamina (mg)	0,015	0,12	0,06	0,5
Riboflavina (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Vitamina B6 (mg)	0,02	0,12	0,08	0,5
Niacina (mg EN)	0,22	0,75	0,9	3
Acido folico (mcg)	2,5	12,5	10	50
Vitamina B12 (mcg)	0,017	0,17	0,07	0,7
Acido pantotenico (mg)	0,035	0,35	0,15	1,5
Biotina (mcg)	0,18	1,8	0,75	7,5
Vitamina E (mg α-ET)	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, e comunque non meno di 0,1 mg per 100 kJ disponibili	0,75	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, e comunque non meno di 0,5 mg per 100 kcal disponibili	3

(1) Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra anni 1 e 10.

Minerali

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	7,2	42	30	175
Cloruro (mg)	7,2	42	30	175
Potassio (mg)	19	70	80	295
Calcio (mg)	8.4/12 (1)	42/60 (1)	35/50 (1)	175/250 (1)
Fosforo (mg) (1)	7.2	19	30	80
Magnesio (mg)	1,8	6	7,5	25
Ferro (mg)	0,12	0,5	0,5	2,0
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (mcg)	15	125	60	500
Iodio (mcg)	1,55	8,4	6,5	35
Selenio (mcg)	0,6	2,5	2,5	10
Manganese (mg)	0,012	0,12	0,05	0.5
Cromo (mcg)	0,3	3,6	1,25	15
Molibdeno (mcg)	0,72	4,3	3,5	18
Fluoruro (mg)	--	0,05	--	0.2

(1) Per i prodotti destinati ai bambini di età compresa tra anni 1 e 10.

NOTE:

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 1999/21/CE del 25 marzo 1999 della Commissione sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali è pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91.

— La legge 23 agosto n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— L'art. 17, comma 2 così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) così recita:

«Art. 3 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*. — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato *C*.

3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2».

— L'allegato *C* (art. 3) della medesima legge è il seguente:

98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

99/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria.

1999/21/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/39/CE: direttiva della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

1999/50/CE: direttiva della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39.

— Il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1994, n. 189.

— Il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 51, reca: «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1999, n. 93.

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è citato nelle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, così recita:

«Art. 4 — 1. I prodotti alimentari di cui all'art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali particolari; per i prodotti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* la denominazione di vendita è invece accompagnata dall'indicazione della loro destinazione;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) gli elementi particolari della composizione qualitativa e quantitativa o il processo speciale di fabbricazione che conferiscano al prodotto le sue caratteristiche nutrizionali particolari;

d) il quantitativo netto;

e) il termine minimo di conservazione;

f) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

g) le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consente all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare;

h) il tenore di glucidi, protidi e lipidi per 100 gr o 100 ml di prodotto commercializzato e per quantità proposta da consumare se il prodotto è così presentato;

i) l'indicazione in kilocalorie (kcal) o in kilojoules (kj) del valore energetico per 100 g o 100 ml di prodotto e, se il prodotto è così presentato, per quantità proposta da consumare. Tale indicazione può essere sostituita dalle dizioni valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 g ovvero valore energetico inferiore a 50 kj (12 kcal) per 100 ml quando il prodotto contenga dei valori energetici inferiori a 50 kj (12 kcal) (2/b);

l) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea;

m) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;

n) il luogo di origine o di provenienza qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

2. Per i prodotti di cui all'allegato 1 sulla confezione vanno riportati anche la composizione analitica centesimale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

3. Sulla confezione dei prodotti alimentari di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* può essere riportata l'indicazione "dietetico" o di "regime".».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è citato nelle premesse.

02G0085

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 gennaio 2002, n. **58.**

Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche ed integrazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 58, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante «Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», ed in particolare l'articolo 15, comma 1, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di apportare disposizioni integrative e correttive al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, e disciplinare le procedure di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Ravvisata l'esigenza, in ragione delle risultanze emerse nel periodo di applicazione del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, di apportare disposizioni integrative e correttive al medesimo regolamento;

Considerata altresì la natura valutativa della procedura di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3 - 15945 del 17 dicembre 2001;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO «A SCELTA PER ESAMI».

Art. 1.

Articolazione delle procedure di valutazione

1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante si articolano su:

a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3;

b) effettuazione delle seguenti prove d'esame scritte:

1) una prova di cultura generale, consistente nella somministrazione di questionari a risposta multipla;

2) una prova di preparazione tecnico-professionale, consistente nella somministrazione di questionari a risposta multipla;

c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;

d) formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 2.

Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione

1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:

a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami», da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'articolo 58-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;

c) sedi e diario delle prove di esame;

d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente;

e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per ciascuna prova d'esame nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione di ogni prova d'esame;

f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nei prescritti giorni di effettuazione delle prove d'esame, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;

g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino:

a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi;

b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o più gravi della «consegna di rigore»;

c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a «nella media» o giudizio equivalente;

d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresì esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti.

3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento «a scelta per esami»:

a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale;

b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o più grave della «consegna di rigore»;

c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 4.

Comunicazioni agli ispettori partecipanti

1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito:

a) conseguito nella prova di cultura generale, di cui all'articolo 6;

b) conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale, di cui all'articolo 7;

c) definitivo conseguito nelle prove d'esame, di cui all'articolo 9;

d) definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, comma 3;

e) finale conseguito nelle procedure di valutazione, di cui all'articolo 12.

3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.

CAPO II

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione delle prove d'esame che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti.

2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente:

a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri;

b) da due ufficiali inferiori del Corpo, membri, di cui uno con funzioni anche di segretario della commissione;

c) da due ispettori del Corpo con il grado di maresciallo aiutante, membri, di cui uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione.

3. Un ufficiale superiore ovvero inferiore della commissione giudicatrice indicata al comma 2, è rappresentato da un ufficiale appartenente al ruolo aeronavale del Corpo.

4. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.

5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è costituito, laddove le prove d'esame abbiano luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2.

6. Ciascun comitato di vigilanza è composto da almeno due ufficiali e da uno o più marescialli aiutanti, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.

CAPO III

MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

Art. 6.

Prova di cultura generale

1. I questionari della prova di cultura generale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio così espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di cultura generale.

2. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

3. Sono ammessi alla prova di preparazione tecnico-professionale gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di cultura generale di almeno diciotto trentesimi.

4. Per l'effettuazione della prova di cultura generale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 7.

Prova di preparazione tecnico-professionale

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, l'ammissione alla prova di preparazione tecnico-professionale è comunicata agli ispettori interessati almeno quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa.

2. I questionari della prova di preparazione tecnico-professionale, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascun elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio così espresso costituisce il punteggio di merito conseguito nella prova di preparazione tecnico-professionale.

3. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la medesima prova con il relativo punteggio di merito conseguito. Il mancato conseguimento del punteggio minimo richiesto, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.

4. Sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, gli ispettori che conseguono un punteggio di merito nella prova di preparazione tecnico-professionale di almeno diciotto trentesimi.

5. Per l'effettuazione della prova di preparazione tecnico-professionale, si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 8.

Mancata presentazione alle prove d'esame

1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle prove d'esame, sarà considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

2. Per ciascuna prova d'esame, la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti.

Art. 9.

Adempimenti della commissione giudicatrice al termine delle prove d'esame

1. La commissione giudicatrice, al termine della prova d'esame di cui all'articolo 7, compila appositi elenchi, in ordine alfabetico e distinti per contingente, con l'indicazione del punteggio di merito definitivo conseguito nelle prove d'esame dagli ispettori ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun ispettore nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale così ottenuto è diviso per due. Il quoziente così determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di merito definitivo relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun ispettore.

3. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

CAPO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI.

Art. 10.

Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori inseriti negli elenchi previsti all'articolo 9, sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale.

2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi:

a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo «ispettori» e nel preesistente ruolo «sottufficiali», ricomprese tra le voci da «nella media» a «eccellente, con apprezzamento e lode» o giudizi equivalenti;

b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, incarichi operativi o non operativi ricoperti, periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite;

c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;

d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo «ispettori» e nel preesistente ruolo «sottufficiali», ricomprese nella voce di «inferiore alla media» o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di «non idoneità» all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorità giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorità, sanzioni disciplinari di stato e di corpo.

3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:

a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per

la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'articolo 2;

b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato è tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita «dichiarazione di completezza» conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo 2.

4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.

5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, è redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.

Art. 11.

Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi.

2. La medesima commissione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di:

a) diciotto trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a)*;

b) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b)*;

c) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *c)*;

d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *d)*.

3. Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, si procede come segue:

a) la commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio di merito secondo le modalità stabilite al precedente comma 2, e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 10, con facoltà di attribuzione fino ai centesimi di punto;

b) i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono sommati tra loro;

c) al totale come sopra determinato è sottratto il punteggio di merito relativo alla valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *d)*;

d) la differenza così ottenuta costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni ispettore. In caso di punteggio negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito pari a zero.

4. In assenza di «precedenti» di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *d)*, la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero.

5. La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato.

6. Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.

CAPO V

FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO «A SCELTA PER ESAMI» AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE

Art. 12.

Formazione dei quadri di avanzamento

1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli articoli 9 e 11, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante.

2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento «a scelta per esami», la medesima commissione procede come segue:

a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alle prove d'esame, di cui all'articolo 9;

b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione «a scelta per esami» attribuito ad ogni ispettore;

c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito, è data preferenza all'ispettore più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.

Art. 13.

Pubblicazione dei quadri di avanzamento

1. I quadri di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza.

CAPO VI

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI

Art. 14.

Modalità di conferimento delle promozioni

1. Le promozioni «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa.

2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, è sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale, per un procedimento penale per delitto non colposo;

b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado.

4. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione personale all'interessato.

5. L'ispettore già utilmente iscritto nel quadro di avanzamento «a scelta per esami» e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che:

a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali;

b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato;

c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti,

ha diritto al conseguimento della promozione «a scelta per esami», con la sede di anzianità e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.

7. La promozione dell'ispettore non è conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.

Art. 15.

Iscrizioni a ruolo dei promossi

1. Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Disposizioni amministrative

1. Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonché del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 17.

Rinnovo della valutazione

1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione «a scelta per esami» o al suo rinnovo perché annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilità dei membri ordinari e supplenti già nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, è integrata con personale parigrado di quello indisponibile.

2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro già nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici «a scelta per esami», è nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.

3. Le modalità di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni «a scelta per esami» da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Disposizioni di coordinamento

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento «a scelta per esami» non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.

Art. 19.

Disposizione abrogativa

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza». è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1959, n. 98.

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1954, n. 181.

— La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 3 maggio 1957.

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Nome sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1983, n. 138.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1992, n. 177.

— Per l'argomento della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 24, comma 2:

«2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1992, n. 56; si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti

economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: *a)* per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; *b)* l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1º gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente: si riporta il testo dell'art. 58, comma 3:

«3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti».

— Il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, recante «Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1996. n. 190.

— Per il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999, n. 44.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302; si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti».

— Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota precedente.

— Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 15, comma 1:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate disposizioni integrative e/o correttive, anche in conseguenza dell'applicazione del presente decreto, al decreto ministeriale 7 agosto 1996, n. 424, disciplinate le procedure di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno effettuarsi, nel massimo, con due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla tendenti ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988. n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota precedente.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di Corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i generali di Corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

— Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Natura e dipendenza).* — 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001. n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— Per il testo dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi nota precedente.

— Per l'argomento del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Ruoli degli ufficiali).* — 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:

a) ruolo normale;

b) ruolo aeronavale;

c) ruolo speciale;

d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono computati nell'organico del ruolo speciale.

3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468. e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi nota precedente; si riporta il testo degli articoli 2 e 23:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. A decorrere dalla prossima legislatura, i Ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri;
2. Ministero dell'interno;
3. Ministero della giustizia;
4. Ministero della difesa;
5. Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Ministero delle attività produttive;
7. Ministero delle politiche agricole e forestali
8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12. Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni o i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota precedente.

— Per l'argomento dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota precedente; si riporta il testo dell'art. 17, comma 4:

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 58-*bis*:

«Art.58-*bis (Avanzamento al grado di maresciallo aiutante)*. — 1. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante avviene:

a) per il 70% dei posti disponibili, da stabilire al 31 dicembre di ogni anno nell'ambito della determinazione del comandante generale o dell'autorità dal medesimo delegata di cui all'art. 54, mediante procedura di avanzamento "a scelta" alla quale sono ammessi i marescialli capo:

1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado, stabilito dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;

2) iscritti nei quadri di avanzamento ma non rientrati nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta" con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

b) per il restante 30% dei posti disponibili, mediante procedura valutativa "a scelta per esami" di cui all'art. 58, comma 3.

2. I marescialli capo giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta", in deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, comma 2, sono promossi al grado superiore, nel limite dei posti disponibili, nell'ordine di merito del quadro medesimo e decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Gli stessi, nel ruolo dei marescialli aiutanti, sono iscritti mantenendo l'ordine già acquisito nel comune ruolo di provenienza.

3. Le procedure di avanzamento "a scelta per esami" non possono essere indette qualora i posti disponibili riservati a tale forma di avanzamento non superino le cento unità. In tal caso, gli stessi sono devoluti per la procedura di avanzamento di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Il numero delle promozioni al grado di maresciallo aiutante, da attribuire mediante le procedure di avanzamento "a scelta" ed "a scelta per esami", di cui alla tabella D/2 allegata al presente decreto, non può superare annualmente il limite di un trentesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori.

5. I marescialli capo promossi ai sensi del comma 1, lettera *a)*, precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi "a scelta per esami"».

Nota all'art. 3:

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota alle premesse; si riporta il testo della tabella D/2:

«PROGRESSIONE DI CARRIERA PER I SOTTUFFICIALI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"

Grado		Requisiti	Forme d'avanzamento
Da	A		
Maresciallo	Maresciallo Ordinario	2 anni di permanenza nel grado	ad anzianità
Maresciallo Ordinario	Maresciallo Capo	7 anni di permanenza nel grado	a scelta
Maresciallo Capo	Maresciallo Aiutante	1 giorno di permanenza nel grado ovvero 8 anni di permanenza nel grado	a scelta per esami (1) a scelta
Maresciallo Aiutante			

(1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami", ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, è determinato come segue:
- nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unità all'anno;
- a decorrere dal 1999: unità non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori"».

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15:

«Art. 15 *(Promozioni)*. — 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.».

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento della legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 31:

«Art. 31. — Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti».

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1:

«Art. 11 *(Adempimenti della commissione)*. — 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

(Omissis).

«Art.13 *(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)*. — 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime».

«Art. 15 *(Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)*. — 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario».

(Omissis).

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota all'art. 6.

Nota all'art. 14:

— Per l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20:

«Art. 20. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza».

— Per il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 58-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 2.

Nota all'art 16:

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 18:

«Art. 18 *(Compensi)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.

2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT».

Nota all'art. 18:

— Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, vedi nota alle premesse; sì riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1:

«Art.15 *(Correttivi)*.

(Omissis).

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

(Omissis).

«Art. 16 *(Entrata in vigore)*. — 1. Le disposizioni introdotte dall'art. 58-*bis* del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1° gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.

(Omissis).

— Per il testo della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedi nota all'art. 3.

— Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424. vedi nota alle premesse.

02G0083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindacato e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Cortimiglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 4 marzo 2002, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16335/ Gab./VI Sett. del 4 marzo 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Calogero Cortimiglia.

Roma, 23 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03923

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Teti e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Teti (Nuoro) ed il sindacato nella persona del dott. Giuseppe Tatti;

Considerato che, in data 24 agosto 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere n. 762/2002 reso il 13 marzo 2002 dalla prima sezione del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teti (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott.ssa Assunta Murru è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Teti (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Tatti.

Il citato amministratore, in data 24 agosto 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 416/13.1/ Gab. del 4 settembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Di dette dimissioni si è avuta cognizione successivamente al 24 febbraio 2002, termine entro il quale, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120, devono essersi realizzate le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione degli organi comunali nella tornata elettorale prevista per l'anno in corso.

Al fine di consentire all'ente di esprimere nel più breve tempo possibile la propria rappresentanza elettiva, è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla adozione di un provvedimento di scioglimento con effetto dalla data di scadenza del termine massimo di durata del decreto di sospensione.

Il supremo consesso, con parere n. 762/2002 del 13 marzo 2002, ha escluso la prospettata soluzione nella considerazione che tale ultimo provvedimento di scioglimento non può non avere effetto *ex nunc*, ed ha, altresì, ritenuto che la salvezza degli effetti derivanti dagli atti di gestione posti in essere dal commissario prefettizio, troverà adeguata soluzione nelle determinazioni che il commissario straordinario riterrà di assumere al riguardo.

Nel ritenere che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mi onoro, pertanto, di sottoporre all firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teti (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Assunta Murru.

Roma, 27 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03924

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Olevano sul Tusciano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Falasca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollo in data 25 febbraio 2002, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 958.13.4/ Gab. del 25 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olevano sul Tusciano (Salerno), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Falasca.

Roma, 23 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03925

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Ternengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ternengo (Biella) ed il sindacato nella persona del sig. Alessandro Masiero;

Considerato che, in data 6 febbraio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ternengo (Biella) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Gallo Carrabba è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ternengo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Masiero.

Il citato amministratore, in data 6 febbraio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 854.13-1 (67) Gab. del 27 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b),* n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ternengo (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Gallo Carrabba.

Roma, 23 marzo 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A03926

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2002.

Ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 5, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante disposizioni in materia di navigazione satellitare;

Visto l'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante, tra l'altro, disposizioni in tema di programmi europei nel settore della navigazione satellitare;

Vista l'iniziativa «Perseus» presentata dalla Agenzia spaziale italiana in data 23 febbraio 2001;

Sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente nelle sedute del 5 dicembre 2001 e del 18 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 5, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, sono integralmente destinate all'Agenzia spaziale italiana (ASI) per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 10 del 2001.

2. L'ASI utilizza altresì i previsti stanziamenti per:

a) finanziare iniziative di imprese italiane per i fini di cui al citato art. 1, comma 1, della predetta legge n. 10 del 2001; prioritariamente per programmi ed iniziative in grado di accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale e di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Tra tali programmi ed iniziative assumono particolare rilevanza, anche a fini di tutela della sicurezza, i sistemi di controllo delle varie modalità di trasporto e di monitoraggio delle coste e delle frontiere;

b) finanziare specifiche iniziative riguardanti l'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).

Art. 2.

1. L'ASI provvede ad inviare, annualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva trasmissione al Parlamento, una relazione programmatica circa le attività che intende finanziare nella quale sono precisate le ricadute di carattere tecnologico sul sistema industriale del Paese.

Art. 3.

1. L'ASI provvede altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del segretario generale, per la successiva trasmissione al Parlamento una relazione concernente le iniziative finanziate con le disponibilità di cui all'art. 1 del presente decreto con particolare riferimento ai programmi e alle quote assegnate specificatamente all'Ente nazionale assistenza al volo.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 101

02A03763

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2002.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2001-2002.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE FISCALI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie di animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanare di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico-amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 56 e 57;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che, pertanto, occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del numero dei capi di bestiame

1. Per il biennio 2001 e 2002, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzia-

lità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata è stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato

1. Per il biennio 2001 e 2002, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
TINO

Il direttore generale della Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali
PILO

TABELLA 1

Prima fascia:

seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.

Seconda fascia:

seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;
prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:

alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.

Quarta fascia:

risaia;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;

castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindieto mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.

Quinta fascia:

canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.

Sesta fascia:

vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.

TABELLA 2

TABELLA IN LIRE

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\frac{c}{a}\times 100.000$	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d×4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA IN EURO

Fasce di qualità	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a € 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a}\times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per € 51,64569 di R.A. (d×4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità foragg. cons. annuo	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)						(B) Capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 29 per L. 100.000 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. L. 170.000 1	R.A. L. 144.500 2	R.A. L. 25.500 3	R.A. L. 306.000 4	R.A. L. 76.500 5	R.A. L. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,62	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	166,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	198,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	134,58
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione	—	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	108,28	15,12	821,68
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63 0,00	268,42 0,00	55,26 0,00	236,84 0,00	52,63 0,00	142,11 0,00	325,08 0,00	185,76 0,00	216,71 0,00	77,40 0,00	68,80 0,00	5,77 0,00	1.300,32 0,00	743,04 0,00	866,84 0,00	309,60 0,00	275,20 0,00	23,08 0,00	538,34 0,00
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	170,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19 0,00	118,60 0,00	24,42 0,00	104,65 0,00	23,26 0,00	62,79 0,00	143,64 0,00	82,08 0,00	95,76 0,00	34,20 0,00	30,41 0,00	2,55 0,00	574,56 0,00	328,32 0,00	383,04 0,00	136,80 0,00	121,64 0,00	10,20 0,00	1.218,38 0,00
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	191,25
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li	—	640	16,41 0,00	7,97 0,00	1,64 0,00	7,03 0,00	1,56 0,00	4,22 0,00	9,65 0,00	5,62 0,00	6,43 0,00	2,30 0,00	2,04 0,00	0,17 0,00	38,60 0,00	22,08 0,00	25,72 0,00	9,20 0,00	8,16 0,00	0,68 0,00	18.130,49 0,00
Pesci (*), crostacei e molluschi da consumo q.li	—	400 0,00	26,25 0,00	12,75 0,00	2,63 0,00	11,25 0,00	2,50 0,00	6,75 0,00	15,44 0,00	8,82 0,00	10,31 0,00	3,68 0,00	3,27 0,00	0,27 0,00	61,76 0,00	35,28 0,00	41,24 0,00	14,72 0,00	13,08 0,00	1,08 0,00	11.333,33 0,00
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	73.724,49
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	28.333,33
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Lumache consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione	—	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Categorie di animali	Durata media del ciclo di prod. (1)	Unità foragg. cons. annuo	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)						(B) Capi corrispondenti a € 51,64569 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 29 per € 51,64569 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. € 87,79767	R.A. € 74,62802	R.A. € 13,16965	R.A. € 158,03581	R.A. € 39,50895	R.A. € 1.273,06626													
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	€ 51,115082
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	€ 30,711119
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	€ 17,559534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	€ 7,316473
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	€ 20,502203
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	€ 0,585318
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	€ 8,779767
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	€ 0,863351
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	€ 0,541410
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	€ 0,102431
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	€ 0,069507
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	€ 0,029266
Tacchini da riproduzione	—	96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	€ 1,404631
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	€ 0,248760
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	€ 0,585318
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	€ 0,936479
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	€ 0,292659
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	€ 0,424360
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	€ 0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	€ 0,278027
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	€ 0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	326,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	€ 0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	€ 0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	€ 0,629241
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	€ 0,098772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	€ 0,731647
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	€ 3,366171
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	€ 6,729307
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	€ 1,068251
Pesci (*), crostacei e molluschi da riproduzione q.li	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	€ 9,363616
Pesci (*), crostacei e molluschi da consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	€ 7,316473
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	€ 3,658236
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,36	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	€ 38,075520
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	€ 14,632945
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Lumache consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	€ 5,853178
Struzzi da riproduzione	—	350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,55	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	€ 5,122033
Struzzi da carne	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	€ 3,658236

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenza inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura. (Redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

02A03931

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2001.

Disposizioni per il versamento di un contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attività formative e per l'attribuzione dei crediti formativi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;

Considerato che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali;

Ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche;

Vista al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;

Ritenuto di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;

Ritenuto, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:

a) il contributo dovuto per ciascun evento formativo o per ciascun progetto formativo aziendale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (L. 500.000) ad un massimo di euro 774,69 (L. 1.500.000);

b) il contributo minimo di euro 258,23 è riferito ad eventi formativi o progetti formativi aziendali che abbiano ricevuto una valutazione fino a 10 crediti;

c) il contributo per gli eventi formativi o progetti formativi aziendali, che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 crediti, è determinato maggiorando il contributo minimo (258,23 euro) di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 774,69.

2. Ai fini e per gli effetti della contribuzione, prevista dall'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinata dal comma 1 del presente decreto, per evento formativo si intende la singola attività di formazione continua residenziale o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento professionale del personale sanitario. Per progetto formativo aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato appartenente ad una o più categorie professionali.

3. Ai soggetti richiedenti l'accreditamento viene comunicata per via telematica la valutazione in crediti conseguita dagli eventi o progetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione degli esperti, nonché l'importo del contributo dovuto. Il versamento del contributo costituisce conferma della richiesta di accreditamento ed accettazione dello stesso. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta non dà luogo all'accreditamento dell'evento o progetto formativo.

4. Per i progetti formativi aziendali di cui al comma 2, organizzati e svolti nel corso dello stesso anno per il proprio personale dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubbliche e private sono tenute al versamento di un unico contributo per progetto secondo i criteri stabiliti dal comma 1. Il progetto formativo aziendale è globalmente accreditato e il personale al quale è rivolto è tenuto, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative del progetto.

5. Le aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute al versamento di un unico contributo anche nel caso di più edizioni del medesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativo svolte nel corso dello stesso anno, purché destinate al proprio personale dipendente o convenzionato.

6. Resta ferma la facoltà per il personale dipendente o convenzionato di partecipare ad altre attività formative, anche non organizzate dalle aziende sanitarie di

appartenenza, nonché il diritto delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi per il personale estraneo all'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 136

02A03922

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 25 marzo 2002.

Approvazione delle deliberazioni di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale, in Fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, lettere *b)* e *c)* e comma 2, e l'art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 2001, n. 6 di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste approvato con decreto 22 novembre 1999 dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le successive modificazioni approvate con decreti 16 febbraio 2000 e 29 novembre 2001;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1999 del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, come integrata e modificata dalle deliberazioni 15 giugno 2000, 27 luglio 2000, 22 novembre 2000 e 31 maggio 2000 e 20 novembre 2001, recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla costituzione del patrimonio per l'anno 1999 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2000-2002 e relativo piano economico-finanziario triennale;

Considerato che la delibera 27 luglio 2000 non produce effetti ai fini di che trattasi, non essendosi realizzato il conferimento ivi contemplato;

Considerato che la regione del Friuli-Venezia Giulia con nota n. 6131/GAB/3.71/135 del 12 dicembre 2001 del presidente della giunta ed il comune di Trieste con nota del sindaco GAB 15/21/12-01 del 10 dicembre 2001 non hanno formulato osservazioni;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Valutata la situazione economico-finanziaria come esposta nel piano triennale;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4997 del 15 gennaio 2002;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la deliberazione 22 dicembre 1999 della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste come modificata ed integrata con le successive deliberazioni 15 giugno 2000, 22 novembre 2000, 31 maggio 2001 e 20 novembre 2001;

Decreta:

È approvata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la deliberazione 22 dicembre 1999 della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste relativa alla partecipazione di soggetti privati alla gestione della Fondazione medesima, come modificata ed integrata con le deliberazioni 15 giugno 2000, 22 novembre 2000 e 31 maggio 2001 e 20 novembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A03955

DECRETO 25 marzo 2002.

Approvazione delle deliberazioni di ingresso di soggetti privati nella Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti

che operano nel settore musicale, in fondazioni di diritto privato ed in particolare l'art. 6, lettere *b)* e *c)* e comma 2, e l'art. 8;

Vista la legge 26 gennaio 2001, n. 6 di conversione del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto lo statuto della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia approvato con decreto 16 luglio 1999 dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le successive modificazioni approvate con decreto 27 dicembre 2000;

Vista la deliberazione 21 novembre 2000 del consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia 3 maggio 2001 e come integrata e modificata dalla deliberazione 11 ottobre 2001, recante indicazione dei soggetti privati concorrenti alla costituzione del patrimonio per l'anno 2000 ed al finanziamento della gestione per gli anni 2001-2003 e relativo piano economico-finanziario triennale;

Accertato che si è verificata la condizione posta dall'art. 10, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 367/1996 come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 26 gennaio 2001, n. 6;

Valutata la situazione economico-finanziaria come esposta nel piano triennale fermo restando che le somme comunque previste a titolo di contributo statale costituiscono indicazioni di massima non impegnative per l'amministrazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 10454 del 30 gennaio 2002;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la deliberazione 21 novembre 2000 della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia come modificata ed integrata con le successive deliberazioni 3 maggio 2001 e 11 ottobre 2001;

Decreta:

È approvata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la deliberazione 21 novembre 2000 della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativa alla partecipazione di soggetti privati alla gestione della Fondazione medesima, come modificata ed integrata con le deliberazioni 3 maggio 2001 e 11 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2002

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A03956

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 marzo 2002.

Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, di seguito indicato «Codice della strada»;

Vista la direttiva 94/78/CE recepita con decreto del Ministro dei trasporti del 18 agosto 1995 successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti del 23 febbraio 1996, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilità con l'uso delle catene da neve;

Visto l'art. 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Considerata la necessità di allineare l'ordinamento nazionale a quello degli Stati membri della Unione europea, nei quali le catene da neve formano oggetto di standard tecnici dettagliati miranti a definirne le caratteristiche tecniche ai fini della tutela del consumatore;

Espletata la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2002, le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NC 178-01 (edizione luglio 2001) ovvero, in alternativa, ad equivalenti norme in vigore negli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

2. La rispondenza alle norme è attestata dal marchio di conformità apposto sulle catene in base alla norma UNI/CEI 70006 che introduce nella raccolta delle norme nazionali la norma internazionale ISO/IEC n. 28 che regola la certificazione e la marcatura dei prodotti industriali.

Art. 2.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Roma, 13 marzo 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

VEICOLI STRADALI
Dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

CUNA
NC 178-01
LUGLIO 2001

Road vehicles - Supplementary grip devices for tyres of passenger cars - Safety requirements and test methods

SOMMARIO

La norma stabilisce i requisiti di sicurezza e i relativi metodi di prova dei dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici di autovetture. Essa può venir utilizzata per la certificazione di conformità

RELAZIONI NAZIONALI	==
RELAZIONI INTERNAZIONALI	==
ORGANO COMPETENTE	Commissione CUNA "Sperimentazione veicoli e componenti"
APPROVAZIONE	==
EDIZIONE PRECEDENTE	GENNAIO 1999

CUNA
Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
Corso Galileo Ferraris 61
10128 TORINO Italia

CUNA

Gr E NC 178-01

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma stabilisce i requisiti di sicurezza e i relativi metodi di prova dei dispositivi supplementari di aderenza, comunemente denominati "catene" per pneumatici omologati secondo la vigente legislazione destinati al montaggio su ruote di autoveicoli di categoria internazionale M1

La presente norma è stata redatta in modo da poter essere utilizzata ai fini della certificazione di conformità delle catene.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

ISO 2081	Metallic coatings - Electroplated coatings of zinc on iron or steel
ISO 2639	Steel - Determination and verification of the effective depth of carburized and hardened cases
ISO 6507-1	Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method

3 DEFINIZIONI

Dispositivo supplementare di aderenza (catena): dispositivo per l'aumento della trasmissione di potenza, in particolare su neve e ghiaccio, il cui impiego è adatto all'uso su lunghi percorsi.

4 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

4.1 Le catene sono individuate dalle misure dei pneumatici cui sono destinate. Una catena può essere applicata su pneumatici aventi dimensioni differenti, purché rientrino nell'elenco fornito dal costruttore di cui in 7.1.

4.2 Le catene, a parità di dimensioni nominali dei pneumatici, debbono poter essere applicate indipendentemente dalla scolpitura del battistrada, né debbono richiedere adattamenti al pneumatico stesso.

4.3 Gli elementi della catena che concorrono alla aderenza debbono avere forma tale da realizzare una buona presa sulla neve e sul ghiaccio. Essi devono consentire un incremento di aderenza sia in senso longitudinale (spunti in salita, frenatura) sia in senso trasversale (tenuta in curva), onde garantire al veicolo sicurezza nella marcia su strade innevate o ghiacciate.

4.4 L'ingombro trasversale addizionale della catena montata non deve essere superiore a 13 mm sul lato del pneumatico rivolto verso l'autovettura.

4.5 Le catene devono essere costruite con appositi materiali, al fine di resistere alle sollecitazioni meccaniche e all'usura dovuta all'utilizzo.

4.6 I vari elementi che costituiscono la catena:

- devono essere articolati tra loro in modo da permettere alla catena stessa di adattarsi al pneumatico nelle sue deformazioni durante il rotolamento. evitando quindi il rapido logorio di entrambi;
- non devono. per la loro conformazione, provocare danneggiamenti al battistrada e ai fianchi del pneumatico, nei limiti di un normale utilizzo,
- devono essere realizzati in maniera tale da evitare l'intasamento di neve compressa e di ghiaccio sugli elementi stessi.
- devono presentare saldature eseguite a regola d'arte e senza bavature

4.7 Per ragioni di sicurezza, durante la marcia deve essere garantita la tenuta del sistema di fissaggio e tensione della catena al pneumatico. Esso deve inoltre consentire l'applicazione e la rimozione della catena stessa in maniera sufficientemente agevole.

4.8 La catena, durante la marcia alla velocità massima di 50 km/h, non deve danneggiare per urto le parti del veicolo, specialmente con terminali o altri elementi della catena stessa rimasti liberi o laschi.

5 REQUISITI DI SICUREZZA

5.1 Resistenza Meccanica

5.1.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di resistenza alla trazione descritta in 6 1.1.

5.1.2 Le parti costituenti la catena devono resistere almeno alle seguenti forze:

- 5000 N, per componenti costituenti i dispositivi di aderenza al battistrada;
- 4000 N, per la catena laterale di collegamento degli elementi di aderenza al battistrada;
- 3000 N, per gli elementi di connessione posti sul lato del pneumatico rivolto verso il veicolo;
- 1200 N, per i sistemi di agganciamento, con esclusione della maniglia.

5.2 Durezza

5.2.1 La catena deve essere sottoposta a prova di durezza secondo ISO 6507-1.

5.2.2 I componenti costituenti i dispositivi di aderenza al battistrada devono soddisfare i seguenti requisiti:

- durezza al cuore: 400 HV1 ± 100 HV1
- durezza in superficie minimo 750 HV1
- profondità minima di cementazione per cui la durezza non è inferiore a 550 HV1/15, verificata con il metodo descritto in ISO 2639: 5% del diametro del filo.

5.3 Protezione contro la corrosione

Sulle parti metalliche della catena deve essere prevista una zincatura galvanica con cromatizzazione per uno spessore minimo di 5 µm, accertato secondo quanto previsto dalla ISO 2081, oppure una protezione altrettanto valida.

5.4 **Resistenza all'usura**

5.4.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di usura descritta in 6.2.3.

5.4.2 Le varie parti della catena devono resistere alla prova senza rompersi ed il pneumatico non deve presentare danneggiamenti.

5.5 **Aderenza al battistrada**

5.5.1 La catena deve essere sottoposta alla prova di sollevamento dinamico descritta in 6.2.2.

5.5.2 I componenti della catena costituenti i dispositivi di aderenza al battistrada non devono sollevarsi dalla superficie del pneumatico più di 25 mm.

5.6 **Efficacia nell'utilizzo**

Considerata l'elevata variabilità delle condizioni di utilizzo delle catene (potenza, tipo di trazione, ripartizione pesi e dimensione ruote dell'autovettura; condizioni ambientali e del fondo stradale), l'efficacia della catena viene misurata tramite comparazione con i risultati ottenuti con una catena campione. Le caratteristiche della catena campione sono riportate in Allegato A.

5.6.1 **Prove di comparazione**

La catena deve essere sottoposta alle prove di comparazione su fondo stradale ghiacciato descritte in 6.2.4 e alla prova di comparazione su fondo stradale innevato descritta in 6.2.5.

5.6.2 **Validità della prova**

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 lo scostamento tra una singola misurazione rispetto al valor medio ottenuto nella prova deve essere contenuto nel ± 20 %, sia per la catena in prova sia per la catena campione. È concesso ripetere una volta le misurazioni che sono al di fuori di questo scostamento massimo. Qualora anche dopo tale ripetizione non sia rispettato lo scostamento massimo ammesso, la prova deve essere ripetuta completamente.

5.6.3 **Superamento della prova**

Per ognuna delle prove citate in 5.6.1 l'efficacia, cioè il rapporto percentuale tra il valor medio ottenuto con la catena in prova e il valor medio ottenuto con la catena campione, non deve essere inferiore al 70 %. Inoltre la media dell'efficacia, calcolata su tutte le prove citate in 5.6.1, non deve essere inferiore all' 80 %.

6 METODI DI PROVA

6.1 **Prove da laboratorio**

6.1.1 **Prova di resistenza alla trazione**

6.1.1.1 I componenti di aderenza al battistrada, la catena laterale di collegamento degli stessi e gli elementi di connessione posti sul lato del pneumatico rivolto verso l'autovettura devono essere sottoposti a trazione statica fino a rottura. I sistemi

di agganciamento, con esclusione della maniglia, devono essere sottoposti a trazione statica fino al rilascio degli stessi.

6.1.1.2 Nel caso di conformazione a rombi (o similare), il componente di aderenza al battistrada deve essere disposto nelle stesse condizioni in cui si trova quando è montato sul pneumatico. Esso dovrà quindi essere trazionato con apposita attrezzatura dotata di tre punti di fissaggio e con l'angolo indicato in Figura 1 compreso tra 70° e 130°.

6.1.1.3 Tutti gli altri componenti della catena devono essere sottoposti alla prova di trazione in posizione coassiale all'asse di tiro della macchina di prova.
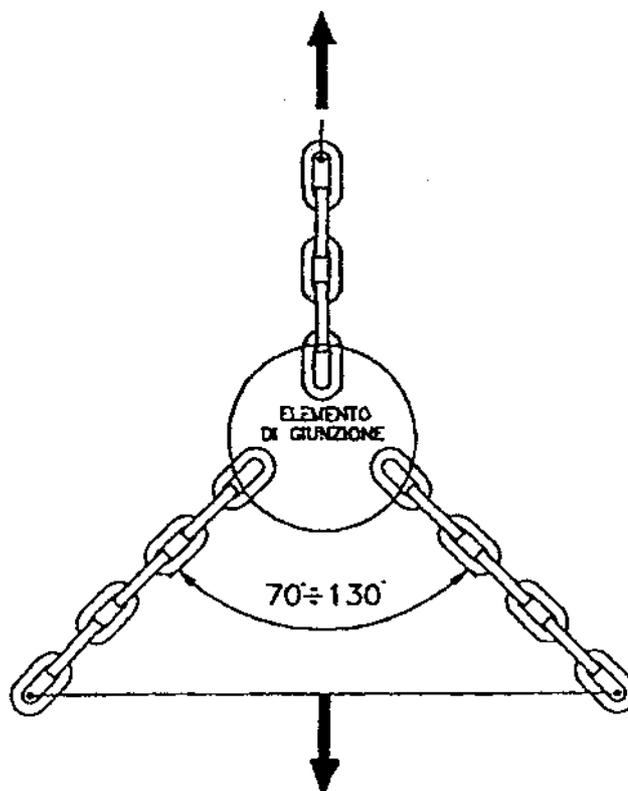
figura 1 - Prova di trazione degli elementi a rombo

6.2 **Prove su strada**

6.2.1 **Preparazione dell'autovettura di prova**

6.2.1.1 Per l'esecuzione delle prove su strada deve essere utilizzata una vettura di serie avente massa a vuoto di:

- 900 ÷ 1400 kg nel caso di trazione anteriore;
- 1100 ÷ 1600 kg nel caso di trazione posteriore.

6.2.1.2 L'autovettura utilizzata deve avere potenza massima non inferiore a 50 kW

6.2.1.3 La prova va effettuata con il veicolo in ordine di marcia, compreso il conducente e un passeggero di 70 kg nel sedile anteriore dell'autovettura

6.2.1.4 I pneumatici montati sull'autovettura di prova devono presentare una profondità di battistrada conforme alle prescrizioni di legge. Essi devono inoltre essere gonfiati alla pressione indicata dal costruttore dell'autovettura

6.2.1.5 Le catene devono essere correttamente montate sui pneumatici delle ruote motrici, utilizzando le istruzioni riportate sul libretto uso e manutenzione di cui al capitolo 8.

6.2.2 Prova di sollevamento dinamico

6.2.2.1 L'autovettura munita di catene deve essere condotta alla velocità di 50 km/h su strada asfaltata asciutta.

6.2.2.2 Tramite opportuni dispositivi di misurazione (riprese video, stroboscopio, ...) deve essere misurato il sollevamento dinamico della catena dal battistrada del pneumatico.

6.2.2.3 È anche concesso condurre la prova di sollevamento dinamico in laboratorio utilizzando particolari attrezzature. In questo caso dovrà essere assicurato che la velocità di rotazione della ruota munita di catena corrisponda alla velocità su strada di 50 km/h.

6.2.3 Prova di usura

L'autovettura munita di catene dovrà essere condotta su strada asfaltata asciutta per almeno 2 h, ad una velocità quanto più prossima ma non superiore a 50 km/h, per una percorrenza minima di 100 km.

6.2.4 Prove di comparazione su fondo stradale ghiacciato

6.2.4.1 Condizioni del fondo stradale

Le prove devono essere effettuate su una superficie stradale ghiacciata, rettilinea, regolare e con pendenza longitudinale non superiore al ± 2%, con una temperatura del ghiaccio compresa tra -10 °C e -3 °C.

6.2.4.2 Conduzione delle prove

Si effettuano 10 misurazioni con la catena campione e altrettante con la catena in prova, nel seguente ordine: 5 misurazioni con la catena campione, 10 misurazioni con la catena in prova, 5 misurazioni con la catena campione.

6.2.4.3 Prova di frenata

6.2.4.3.1 L'autovettura deve essere lanciata ad una velocità costante di 50 km/h, e successivamente frenata, agendo a fondo sul pedale del freno, sino all'arresto.

6.2.4.3.2 Si misura con opportuna strumentazione lo spazio d'arresto per ognuna delle misurazioni di cui in 6.2.4.2.

6.2.4.4 **Prova di accelerazione**

6.2.4.4.1 L'autovettura deve essere accelerata con partenza da ferma fino a percorrere uno spazio pari a 50 m

6.2.4.4.2 L'azione sull'acceleratore deve essere tale da avvicinarsi il più possibile all'accelerazione massima ottenibile dalla vettura. La prova è svolta in prima marcia. Qualora prima di aver compiuto i 50 m si raggiunga il regime di potenza massima del motore, si dovrà cambiare in seconda marcia

6.2.4.4.3 Si misura con opportuna strumentazione il tempo necessario a percorrere i 50 m per ognuna delle misurazioni di cui in 6 2 4 2

6.2.5 **Prova di comparazione su fondo stradale innevato**

6.2.5.1 **Condizioni del fondo stradale**

La prova deve essere effettuata su una superficie stradale rettilinea e con pendenza longitudinale non superiore al ± 2%, ricoperta da uno strato di neve compatta con una temperatura compresa tra -8 °C e -1 °C

6.2.5.2 **Conduzione della prova**

Si effettuano 3 misurazioni con la catena campione e, successivamente, altrettante con la catena in prova

6.2.5.3 **Prova di trattività**

6.2.5.3.1 Utilizzando il gancio di traino o l'aggancio per traino posteriore ci si collega, in modo il più possibile parallelo all'asse longitudinale mediano dell'autovettura, con un veicolo da trainare. Si interpone tra il gancio e la barra di traino un idoneo dinamometro.

6.2.5.3.2 Il veicolo da trainare dovrà avere una massa non inferiore a 3 volte quella dell'autovettura utilizzata per la prova

6.2.5.3.3 Con il cambio posizionato in prima marcia, si rilascia progressivamente la frizione con una azione lenta ma progressiva sull'acceleratore, fino al raggiungimento dello slittamento completo delle ruote motrici dell'autovettura di prova.

6.2.5.3.4 Sul dinamometro si legge il valore della forza [daN] massima di trazione esercitata, per ognuna delle misurazioni di cui in 6 2.5 2

7 IMBALLAGGIO E MARCATURA

7.1 Devono essere riportate in modo leggibile e permanente sull'imballaggio le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante o marchio commerciale;
- denominazione del tipo di catena,
- elenco delle misure dei pneumatici cui la catena è destinata,

- un avviso che indichi l'obbligo a osservare in ogni caso eventuali disposizioni del costruttore dell'autovettura.

7.2 Sulla catena o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio deve essere apposta una marcatura chiaramente leggibile e permanente che riporti almeno un codice di identificazione e, se possibile, il marchio commerciale del fabbricante. Tale marcatura deve essere apposta su un elemento non soggetto a contatto con la strada e possibilmente sul lato visibile quando la catena è montata sul pneumatico.

7.3 Sulla catena e sull'imballaggio deve essere applicato il marchio CUNA che attesta la conformità della catena alle prescrizioni della presente norma. Il marchio deve essere applicato sulla catena in modo da essere duraturo e leggibile anche quando la catena è montata sul pneumatico. Il marchio può anche non essere applicato direttamente sulla catena ma su un elemento comunque solidale ad essa, tale da non poter essere rimosso senza l'utilizzo di attrezzi specifici. Il marchio CUNA è riportato in allegato B.

8 LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

Ogni confezione di catene deve contenere il libretto uso e manutenzione, il quale deve fornire almeno le seguenti indicazioni:

- avviso del divieto di superare la velocità massima di 50 km/h durante l'utilizzo delle catene;
- dettagliate istruzioni di montaggio (e tensione) e smontaggio, illustrate mediante fotografie o disegni;
- informazioni sulle condizioni di conservazione, sulla manutenzione, sulla custodia e sui limiti dell'utilizzo;
- regole generali di comportamento per la sicurezza durante la guida con le catene;
- avviso dell'obbligo a osservare in ogni caso eventuali disposizioni del costruttore dell'autovettura;
- nome, indirizzo e recapito telefonico del costruttore.

9 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

9.1 Il cliente deve presentare all'Ente di certificazione le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del richiedente;
- denominazione del tipo del dispositivo supplementare di aderenza;
- caratteristiche di costruzione del dispositivo (per esempio materiale utilizzato, indicazione della protezione contro la corrosione utilizzata, grandezza della maglia di catena, descrizione del sistema di fissaggio);
- foto oppure disegno;
- luogo di applicazione della marcatura sulla catena o sull'imballaggio;
- breve descrizione del montaggio

9.2 Il cliente deve corredare la domanda presentando all'ente di certificazione due catene necessarie per lo svolgimento delle prove prescritte ai capitoli 5 e 6. Più precisamente le due catene saranno sottoposte alle seguenti prove nell'ordine specificato

- 1^ catena: prova di durezza (5.2.1 e 5.2.2)
  prova di resistenza alla trazione (6.1.1)
- 2^ catena: prova di frenata (6.2.4.3)
  prova di accelerazione (6.2.4.4)
  prova di trattività (6.2.5.3)
  prova di sollevamento dinamico (6.2.2)
  prova di usura (6.2.3)

ALLEGATO A CATENA CAMPIONE
(normativo)

A.1 Requisiti dimensionali

A.1.1 Gli anelli, cioè quegli elementi a forma pressochè ellittica che compongono la maglia della catena campione, devono essere a sezione quadrata di 3,7 mm di lato

A.1.2 L'asse maggiore degli anelli, misurato sul filo interno della sezione quadrata, deve essere di 12,5 mm.

A.1.3 La struttura delle maglie deve essere quella indicata in Figura 2. Il numero totale di rombi, cioè delle figure geometriche individuate da due lati di lunghezza a e due di lunghezza b, che si formano quando la catena è montata sul pneumatico deve essere 7.
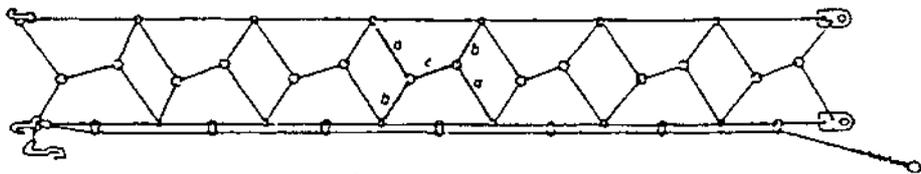
figura 2 - Struttura delle maglie della catena campione

A.1.4 Con riferimento alla Figura 2, il Prospetto 1 fornisce un esempio, puramente indicativo, di dimensionamento della catena campione in funzione di alcune misure di riferimento di pneumatici che potrebbero essere utilizzati per le prove di comparazione di cui in 6.2.4 e 6.2.5. Se i pneumatici montati sull'autovettura di prova sono di misura differente da quelle elencate in Prospetto 1, dovrà essere scelta una catena campione avente dimensioni appropriate, anche diverse da quelle elencate in Prospetto 1.

Misure di riferimento	Numero di anelli per i lati a/b/c
155 - 13	13 / 7 / 7
165 - 13	15 / 7 / 7
165 - 14	15 / 9 / 7
175 - 14	15 / 9 / 7
185 - 14	15 / 9 / 7

prospetto1 - Dimensioni della catena campione

A.2 Requisiti di resistenza

A.2.1 La catena campione deve essere sottoposta alla prova di resistenza alla trazione descritta in 6.1.1.

A.2.2 Le varie parti della catena devono soddisfare le prescrizioni di cui in 5.1.2.

ALLEGATO B (normativo) **MARCHIO CUNA DI CONFORMITÀ**

02A03953

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2002.

Proroga dei termini per l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante disciplina della pesca del novellame da consumo;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2002, concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la campagna di pesca 2002;

Considerato che l'esercizio della pesca in questione ha ricevuto limitazioni temporali a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Ritenuto opportuno concedere una proroga per l'esercizio dell'attività in questione fino al 30 aprile 2002 in tutti i compartimenti marittimi in maniera da consentire il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Decreta:

L'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo è consentito fino al 30 aprile 2002 in tutti i compartimenti marittimi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca e all'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

02A04015

DECRETO 2 aprile 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», in Langhirano, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 1999, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b - 82/c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 3 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 1999, per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del Culatello di Zibello con nota dell'11 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b - 82/c, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b - 82/c, con decreto 12 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 1999.

Roma, 2 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A03920

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio. (Deliberazione n. 7/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189, «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 16 giugno 1998, recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 9 giugno 1999, «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l'art. 12, comma 1;

Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 6 dicembre 1999 «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

Vista la delibera n. 4/CIR/99, «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la delibera n. 388/00/CONS, «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la delibera n. 6/00/CIR, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la delibera n. 7/00/CIR, «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (S.P.P.) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista la delibera n. 10/00/CIR, «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 12/01/CIR, «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la delibera n. 19/01/CIR, «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la delibera n. 22/01/CIR, «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la normativa ETSI 03.66 «Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2»;

Visto il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di portabilità del numero su reti mobili;

Considerato che l'Autorità ha disposto, in data 22 gennaio 2002, l'avvio del procedimento concernente la «Definizione di elementi relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di Mobile Number Portability (MNP), di cui all'art. 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR»;

Sentiti in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio 2002 e 14 febbraio 2002;

Vista la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle associazioni dei consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell'Autorità in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalità di fruizione della MNP;

Viste le comunicazioni relative all'accordo quadro inviate dagli operatori Blu, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni;

Visto il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori Blu, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni, che definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale fino al 1° maggio 2002;

Rilevato che, in merito alla definizione dell'accordo quadro tra gli operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della prestazione, alle modalità di trattamento del credito residuo ed al prezzo per l'attivazione della prestazione richiedono una specifica valutazione da parte dell'Autorità;

Considerato quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:

a) periodo e modalità di realizzazione: l'Autorità, tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza prospettate dalla Direzione nazionale antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in debito conto nello schema di accordo quadro, che prevede una riduzione progressiva del periodo di realizzazione della prestazione a cinque giorni lavorativi, disposto dall'art. 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, entro il 31 dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente considerate nelle procedure commerciali non adottando modalità di affiancamento di numerazione dell'operatore recipient nelle more dell'attivazione della prestazione;

b) modalità di trattamento del credito residuo: ai sensi di quanto già disposto dall'art. 8, comma 8, della delibera n. 19/01/CIR, il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede la prestazione di MNP, deve essere adeguatamente informato su quanto previsto negli accordi tra operatori recipient e donating in merito alla trasferibilità del credito residuo. Al fine di garantire quanto sopra, l'Autorità ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare le proprie carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali informazioni. Parimenti, l'Autorità ritiene che il cliente debba essere opportunamente informato in merito alla restituzione del credito residuo, in caso di cessazione di contratto di tipo pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal servizio di portabilità, è, comunque, ad esso collegata in quanto risulta evidente che l'eventuale mancanza di chiarezza sul trattamento del credito residuo può rappresentare una esternalità non controllabile dall'operatore recipient e quindi tradursi in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla concorrenza fra gestori. Inoltre, l'Autorità ritiene necessario che gli operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni alla restituzione del credito nominale maturato.

L'Autorità ritiene che, in caso di portabilità, la trasferibilità del credito, materia già disciplinata in via generale dal codice civile, debba essere realizzata attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La trasferibilità del credito è una funzione utile per l'utente e riveste una valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che usufruiscono dei servizi mobili in modalità pre-pagata. Lo schema di accordo quadro comunicato all'Autorità prevede, coerentemente con la delibera n. 19/01/CIR, la possibilità della trasferibilità del credito residuo del cliente che richiede l'attivazione della prestazione ma rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalità e condizioni per l'eventuale trasferibilità del credito residuo. L'Autorità per il tramite dell'unità per il monitoraggio, istituita dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilerà sugli accordi fra operatori al fine di garantire la tutela dell'utenza ed una effettiva concorrenza. In particolare, l'Autorità vigilerà affinché non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilità del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero immotivate;

c) prezzo di attivazione della prestazione: nell'attivazione della prestazione occorre considerare separatamente le relazioni cliente-donating, cliente-recipient e donating-recipient. Per ciò che attiene alla relazione cliente-donating, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in nessun caso il donating può addebitare, in tutto o in parte, direttamente al cliente i costi per l'attivazione del singolo numero portato. Per ciò che riguarda la relazione cliente-recipient, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

In merito alla relazione donating-recipient, gli operatori di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno concordato un prezzo iniziale per l'attivazione della prestazione al 1º maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003.

L'Autorità rileva che, in una situazione di regime, i flussi di numeri portati da un operatore ad un altro sono tendenzialmente simili, e conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi quanto un operatore deve all'altro, ovvero, il prezzo interoperatore praticato non ha una particolare incidenza. Questo spiega perché in alcuni Paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.

Tuttavia la situazione italiana presenta quote di mercato particolarmente sbilanciate e, soprattutto nel caso di nuovi entranti, è ragionevole considerare un maggior flusso di clienti dagli operatori già presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il prezzo interoperatore diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto un prezzo interoperatore elevato si può tradurre in un onere solamente per il nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilità del conto economico, essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP. Risulta, pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.

L'Autorità ritiene ragionevole che in una prima fase possono essere presenti costi interoperatore più elevati rispetto alla situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle procedure. D'altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il costo della prestazione risulti in linea con le migliori prassi internazionali.

Le procedure per l'attivazione della prestazione di portabilità del numero presentano analoghe caratteristiche in termini di segnalazione e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa e di rete mobile. A regime si tratta di procedure dal lato donor completamente automatiche che hanno necessità di supervisione solo in caso di anomalie.

Il confronto internazionale tra i Paesi in cui la MNP è attiva mostra che in numerosi casi e per le ragioni sopra esposte il donating non richiede alcun compenso, né al cliente, né al recipient e che nei Paesi nei quali il donating richiede al recipient compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.

Si rileva, inoltre, che la gestione dell'applicazione della prestazione di MNP sul numero principale di una SIM, o sull'insieme di numeri associati ad una medesima SIM, è analoga e che, quindi, risulterebbe ingiustificata da parte del donor una richiesta di ulteriore compenso per l'attivazione;

Considerato che non sussistono motivazioni per stabilire un valore a regime per il costo di attivazione della prestazione difforme da quello già in vigore per la portabilità del numero fisso. Tale analogia è riscontrabile in termini di trattamento e controlli sulla richiesta di prestazione, aggiornamento dei database di rete e con-

figurazione della centrale. Peraltro, occorre notare che, nel caso di rete mobile, la maggiore efficienza della soluzione direct routing, nonché la maggiore evoluzione tecnologica degli apparati e dei processi dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore così indicato risulta in linea sia con il confronto internazionale, sia con la necessità di tutelare l'utente finale, nonché gli operatori nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a una prestazione non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario stabilire una data certa, per un eventuale intervento dell'Autorità, compatibile con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti UMTS;

Considerato che l'unità per il monitoraggio di cui alla sopra menzionata delibera n. 12/01/CIR vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e sulla effettiva realizzazione delle condizioni di mercato previste, segnalando alla commissione per le infrastrutture e le reti la necessità di una eventuale revisione della disciplina prevista;

Considerato che l'Autorità, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata sia primaria sia secondaria, può intervenire in qualsiasi momento, ove giustificato, nella determinazione delle condizioni inerenti l'interconnessione, ivi inclusa la fissazione dei valori economici massimi e che la fornitura della prestazione di portabilità del numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nei servizi previsti dagli accordi di interconnessione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/2001, l'Autorità ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende i consumatori, di richiedere agli operatori mobili modifiche delle condizioni contrattuali e delle condizioni dei regimi di compensazione e rimborso applicati;

Considerato che l'intervento dell'Autorità risulta necessario qualora le condizioni contenute nell'accordo quadro possano costituire un ostacolo al realizzarsi di soluzioni efficienti, di condizioni di effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi entranti e possano comportare un disincentivo per l'utenza nella fruizione della stessa;

Valutato necessario, per quanto sopra illustrato, un intervento dell'Autorità ad integrazione e completamento di quanto previsto dagli operatori nello schema di accordo quadro;

Acquisito in data 26 marzo 2002 il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;

Considerato che in merito al succitato parere, l'Autorità ritiene condivisibili i princìpi generali in esso enunciati relativamente alla tutela della concorrenza nell'ottica di offrire una prestazione efficiente ai consumatori, princìpi che risultano ispiratori della regolamentazione in materia di portabilità del numero mobile stabilita dall'Autorità. Con riferimento agli specifici orientamenti contenuti nel parere, l'Autorità osserva quanto segue:

a) come evidenziato precedentemente, il prezzo interoperatore diviene un elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia un operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all'utente finale un corrispettivo che, in tutto o in parte, può rappresentare un compenso dei costi sostenuti. D'altra parte, i princìpi comunitari di imputazione dei costi prevedono la corretta allocazione degli stessi onde evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l'Autorità, fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore superiore a quello della portabilità fissa valuterà, anche alla luce delle risultanze della prima fase di avvio, i costi effettivi della prestazione e i loro criteri di attribuzione al fine, se necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;

b) il problema della carente disciplina dei rapporti intercorrenti tra coloro che concludono contratti di tipo pre-pagato ed il fornitore di servizi è stato adeguatamente considerato, imponendo ai gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la propria carta dei servizi, nonché di fornire una corretta informazione in caso di campagne promozionali. L'Autorità ritiene che le prestazioni e le modalità di trasferimento del credito dovranno essere concordate tra il donor e l'operatore recipient che le richiede a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti;

c) in merito alle osservazioni sulle basi di dati dei numeri portati, risulta evidente, da quanto già disciplinato con la delibera n. 19/01/CIR, che tali supporti informatici, che hanno finalità esclusivamente di natura tecnica, contengono solo le informazioni relative al corretto instradamento delle chiamate e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo fonti di informazioni di rilievo competitivo;

d) relativamente alla tempistica di introduzione della prestazione, nel rilevare che non esistono cause ostative ad una introduzione diffusa della stessa al 1° maggio 2002, l'Autorità ritiene utile prevedere, oltre all'eventuale sanzione, che, qualora un operatore non renda disponibile dal 1° maggio 2002 tutti gli identificativi, lo stesso non acquisisca nuovi clienti in modalità recipient, ma possa solo cedere clienti in modalità donor;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Fissazione del prezzo massimo interoperatore

1. Entro il 30 novembre 2002 l'Autorità si riserva di fissare il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003. Tale prezzo, che non deve superare quanto stabilito dal-

l'Autorità per la rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, nonché in relazione alla fissazione di valori che non rappresentino un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

Art. 2.

Trattamento del credito residuo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rapporti fra gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra soggetti creditori e debitori, i gestori di servizi mobili e personali aggiornano entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

2. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell'offerta stessa.

3. L'operatore donor, su richiesta dell'operatore recipient, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori di rete mobile che, alla data del 1° maggio 2002, non rendano disponibile la prestazione di portabilità a tutti i propri indicativi di rete mobile svolgono le sole funzioni di operatore donor non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi clienti in qualità di recipient sino alla completa apertura dei suddetti indicativi da effettuarsi entro e non oltre il 1° luglio 2002. Rimane ferma la verifica da parte dell'Autorità della sussistenza di cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. L'unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alla necessità di adeguare le stesse.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE 2000, H3G, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile, WIND Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

Il presidente: CHELI

02A03921

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 11 marzo 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1998, di istituzione dell'Università degli studi dell'Insubria;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli atti relativi all'istituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Insubria, approvato dal senato accademico integrato nella seduta del 21 dicembre 2001;

Vista la nota prot. n. 10884 del 31 dicembre 2001, con la quale il predetto statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato della seduta del 1° marzo 2002 nella quale sono stati presi in esame i rilievi ministeriali contenuti nel succitato decreto e approvate, con le prescritte maggioranze di legge, le modifiche da apportare allo statuto per recepire le osservazioni ministeriali;

Visto il testo definitivo dello statuto, come modificato nella seduta del senato accademico integrato del 1° marzo 2002;

Ritenuto compiuto il procedimento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Insubria nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Varese, 11 marzo 2002

Il rettore: DIONIGI

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Università dell'Insubria

1. L'Università dell'Insubria è una istituzione pubblica di alta cultura che ha per finalità lo sviluppo del sapere critico e la sua trasmissione. Ha capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

3. L'Università opera per attuare il diritto allo studio con particolare riguardo ai capaci e meritevoli, anche di concerto con gli enti competenti in materia.

4. L'Università, nel rispetto dei principi e delle normative a tutela dei diritti della persona, offre pari opportunità ed esclude ogni discriminazione. Istituisce organi, procedure e strumenti, idonei a dare adeguata protezione ai diritti individuali.

5. L'Università favorisce la residenzialità del personale e degli studenti. Persegue condizioni di sicurezza e benessere negli ambienti di studio e di lavoro. Favorisce la crescita professionale del personale. Promuove e sostiene, anche con proprie risorse, l'attività culturale, associativa, sportiva e ricreativa del personale e degli studenti.

Art. 2.

S e d i

1. L'Università dell'Insubria comprende le sedi di Varese e Como e ne assicura lo sviluppo paritario, armonico ed equilibrato, favorendo le iniziative comuni e l'integrazione delle attività didattiche e di ricerca. L'Università può dislocare in altre località strutture didattiche e di ricerca collegate con una delle due sedi, nel rispetto delle norme sulla programmazione del sistema universitario.

Art. 3.

Rapporti esterni

1. L'Università appartiene alla comunità scientifica e culturale internazionale. Ricerca, promuove e attua con apposite convenzioni su base paritaria e reciproca la mobilità del personale e degli studenti e ogni utile forma di cooperazione in materia scientifica e didattica con altre università nazionali ed estere e con qualificate istituzioni di alta cultura. Intrattiene rapporti con soggetti rappresentativi di interesse interessi pubblici o diffusi in Italia e all'estero. In questo quadro, dedica particolare attenzione ai territori dell'area insubre e contribuisce a valorizzarne le caratteristiche culturali, ambientali, storiche, sociali, artistiche ed economiche.

Art. 4.

Autonomia

1. Nel perseguimento dei suoi fini, inscindibilmente connessi, l'Università agisce con piena indipendenza ed esercita l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile attribuitale dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, dotandosi di proprio statuto e propri ordinamenti.

2. Nell'esercizio della propria autonomia, l'Università assicura il rispetto della libertà di ricerca e della libertà di insegnamento costituzionalmente garantite. Individua, coordina e predispone i mezzi materiali e finanziari a ciò necessari, in rapporto alle esigenze e alle risorse. Regola i modi in cui le strutture scientifiche e didattiche organizzano e coordinano l'attività di docenza e di ricerca.

Art. 5.

Organizzazione, risorse e finanziamenti

1. L'Università si organizza secondo criteri di economicità, trasparenza ed efficienza, adottando procedure che identifichino gli obiettivi e ne valutino la realizzazione. Dispone gli opportuni controlli sulla gestione e sui risultati, compresi quelli dell'attività didattica e di ricerca.

2. Le fonti di finanziamento dell'Università sono trasferimenti dello Stato e degli enti pubblici; elargizioni, liberalità e lasciti; entrate proprie, compresa la contribuzione degli studenti; redditi patrimoniali e prestazioni a favore di terzi; ricorso al credito, di norma per il finanziamento di spese di investimento.

3. Le risorse destinate al funzionamento ordinario delle strutture sono ripartite secondo criteri oggettivi, certi e predeterminati. Nella loro utilizzazione è assicurata ampia autonomia decisionale.

4. Nella ripartizione delle risorse tra le due sedi si terrà conto dell'esigenza di un loro sviluppo equilibrato, delle strutture già in esse presenti e delle rispettive specifiche vocazioni. A ciascuna sede è assicurata in via esclusiva, per il funzionamento e lo sviluppo, la disponibilità delle risorse ad essa destinate da soggetti pubblici o privati.

TITOLO SECONDO

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - RETTORE

Art. 6.

Funzioni

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ed esercita le seguenti funzioni:

a) ha compiti generali di iniziativa, di impulso e di coordinamento;

b) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive delibere;

c) esercita il potere disciplinare sugli studenti e sul personale secondo le normative vigenti;

d) ha compiti di vigilanza;

e) promulga i regolamenti;

f) emana i decreti di nomina alle cariche accademiche;

g) stipula convenzioni, contratti e accordi;

h) in caso straordinario di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile sucessiva.

Art. 7.

Elezione

1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro. Dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà, dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di dipartimento e nelle altre strutture per le quali lo statuto preveda rappresentanze di dette categorie.

3. L'elezione del rettore per il quadriennio accademico successivo si svolge nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. L'elezione è indetta dal decano del corpo accademico che disciplina le procedure per la presentazione delle candidature nel corso del mese di maggio precedente all'elezione.

4. Secondo le modalità disposte dal decano del corpo accademico, nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione vengono rese pubbliche le candidature alla carica di rettore, i connessi programmi e le indicazioni delle persone che il candidato si impegna a designare quali rettore vicario e prorettore. Le candidature devono essere presentate da almeno dieci elettori per sede.

5. Nelle prime tre votazioni il rettore è eletto se consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, ove sia compreso almeno un quarto degli elettori di ciascuna sede. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi entro il mese di luglio.

6. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, anche nel caso di elezioni non valide per difetto del numero dei votanti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in subordine, con maggior anzianità anagrafica.

7. In caso di anticipata cessazione del mandato o di non accettazione dell'elezione, il decano del corpo accademico indice nuove elezioni nel termine di trenta giorni dalla data della cessazione o mancata accettazione. In caso di vacanza della carica, le funzioni del rettore sono svolte dal rettore vicario.

SEZIONE II
RETTORE VICARIO E PRORETTORE

Art. 8.
Nomina

1. Il rettore vicario e il prorettore sono nominati dal rettore sulla base delle indicazioni fornite all'atto della presentazione della propria candidatura. Cessano dalle loro funzioni con l'entrata in carica del rettore, a seguito di successive elezioni, e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Il rettore vicario ha sede in Como; il prorettore ha sede in Varese.

Art. 9.
Funzioni

1. Il rettore vicario rappresenta il rettore nella sede di Como, e rappresenta l'Ateneo in caso di assenza o impedimento del rettore.

2. Il rettore vicario e il prorettore svolgono, per delega del rettore, le seguenti funzioni:

a) funzione di vigilanza;

b) funzione di coordinamento;

c) curano l'attuazione delle delibere per quanto di competenza;

d) stipulano contratti, accordi, convenzioni riguardanti la sede di competenza.

SEZIONE III
SENATO ACCADEMICO

Art. 10.
Composizione

1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dal rettore vicario;

c) dal prorettore;

d) dal direttore amministrativo;

e) dai presidi di facoltà;

f) da un professore di prima fascia, da uno di seconda fascia e da un ricercatore, per ognuna delle aree scientifico-disciplinari individuate dal regolamento generale di Ateneo in numero non superiore a cinque;

g) dal coordinatore del consiglio dei direttori di dipartimento;

h) da quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo in ragione di due per sede;

i) da quattro rappresentanti degli studenti in ragione di due per sede.

Art. 11.
Funzioni

1. Il senato accademico:

a) determina, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del nucleo di valutazione interna, e definisce le conseguenti priorità;

b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati avvalendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione interna;

c) esprime parere sul bilancio di previsione;

d) definisce priorità e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonché per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;

e) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonché di centri interuniversitari;

f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;

g) approva le modifiche allo statuto;

h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

i) può rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Università;

k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca, secondo competenza;

l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;

m) nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

n) designa il collegio dei revisori dei conti;

o) designa i componenti del nucleo di valutazione;

p) esercita le competenze non affidate dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo.

Art. 12.
Modalità di votazione

1. Il senato accademico adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

2. A richiesta del rettore o del rettore vicario, per la validità delle delibere è necessario, inoltre, il voto favorevole di almeno un quarto dei voti dei rappresentanti di ciascuna sede.

SEZIONE IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13.
Composizione

1. Il consiglio di amministrazione in seduta plenaria è composto

a) dal rettore;

b) dal rettore vicario e dal prorettore;

c) dal direttore amministrativo;

d) dal vice direttore amministrativo;

e) da sei rappresentanti dei docenti, in ragione di uno per sede e per ciascuna categoria (prima fascia, seconda fascia, ricercatori);

f) da due esperti in materia di amministrazione e gestione esterni all'Università, designati dai rappresentanti dei docenti di ciascuna sede, di concerto con il rettore e con il rettore vicario per la sede di Como, con il rettore e con il prorettore per la sede di Varese;

g) da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in ragione di uno per sede;

h) da due rappresentanti degli studenti, in ragione di uno per sede.

2. Il consiglio si articola in due sezioni, rispettivamente per le sedi di Varese e di Como, presiedute dal prorettore e dal rettore vicario e composte dai membri espressi dalla rispettiva sede.

Art. 14.

Modalità di votazione

1. Il consiglio di amministrazione e le sue sezioni sezioni adottano le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti. La seduta è valida in presenza della maggioranza dei componenti l'organo.

Art. 15.

Funzioni del consiglio di amministrazione nella composizione plenaria

1. Il consiglio di amministrazione in composizione plenaria:

a) delibera il bilancio di previsione, di cui è parte integrante il piano edilizio, in coerenza alle indicazioni programmatiche del senato accademico;

b) delibera le variazioni al bilancio e adotta il conto consuntivo;

c) approva per quanto di competenza le convenzioni e i contratti che interessano l'Ateneo;

d) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e gli altri regolamenti di competenza;

e) delibera in materia di assunzione del direttore amministrativo, su proposta del rettore, ed attribuisce l'incarico di vice direttore amministrativo, su proposta del direttore amministrativo di concerto con il rettore vicario della sede di Como;

f) stabilisce obiettivi relativi all'attività amministrativa e di gestione e ne verifica il raggiungimento;

g) determina su proposta del direttore amministrativo l'organico del personale tecnico e amministrativo per le esigenze generali di funzionamento dell'amministrazione;

h) delibera l'istituzione e la disattivazione di strutture e centri di servizio, di concerto con il senato accademico per quanto di sua competenza;

i) delibera i contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico;

j) delibera l'ammontare dell'indennità di funzione dovuta al rettore, al rettore vicario e al prorettore, le indennità al personale che svolge funzioni istituzionali o assume specifiche responsabilità, il compenso degli esperti che fanno parte del consiglio stesso, quello dei componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione e, per quanto di competenza, il compenso di coloro che svolgono attività per conto dell'Ateneo;

k) può delegare funzioni o singoli atti di propria competenza alle sezioni; ha potere di revisione delle delibere delle sezioni, non conformi ai criteri generali stabiliti dagli organi centrali dell'Ateneo e può avocare a sé determinate procedure o delibere, in caso di mancato esercizio delle loro competenze.

Art. 16.

Funzioni delle sezioni

1. Ciascuna sezione del consiglio di amministrazione:

a) delibera sulle convenzioni e i contratti che interessano le strutture didattiche, scientifiche e di servizio della sede, secondo le competenze;

b) delibera sull'assegnazione degli spazi, in coerenza con i programmi di sviluppo;

c) ripartisce le risorse finanziarie attribuite alla sede, senza vincolo di destinazione, in attuazione dei criteri stabiliti da senato accademico e consiglio di amministrazione;

d) autorizza le spese deliberate dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio della sede per quanto di competenza;

e) formula annualmente al consiglio di amministrazione proposte circa l'impiego delle risorse da assegnare alla sede, e ne fornisce un rendiconto annuale, unitamente ad una relazione a conclusione dell'esercizio, nell'ambito delle sue competenze.

Art. 17.

Giunta

1. La giunta del consiglio di amministrazione è costituita dal rettore, che la presiede, dal rettore vicario, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai due esperti. La Giunta svolge attività istruttoria sugli argomenti da sottoporre al consiglio; ha i poteri che le sono delegati, anche in via permanente, dal consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate alla giunta l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, le delibere concernenti il direttore amministrativo e il vice direttore amministrativo, la determinazione dell'organico, l'attivazione e disattivazione di strutture, l'avocazione di procedure o delibere di competenza delle sezioni.

CAPO II
ALTRI ORGANI DI ATENEO

SEZIONE I
CONSULTA UNIVERSITÀ - TERRITORIO

Art. 18.

Composizione

1. In prima attuazione dello statuto, la consulta è composta da:

a) il rettore;

b) il rettore vicario e il prorettore;

c) i presidi di facoltà;

d) un rappresentante di ciascun ente territoriale (regione, province e comuni) che sia sede di insediamenti universitari;

e) due componenti della giunta camerale designati da ciascuna delle Camere di commercio di Varese e Como;

f) un rappresentante del Canton Ticino designato con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo;

g) rappresentanti degli ordini e collegi professionali di categoria, delle scuole superiori e delle rappresentanze sindacali, entro il numero massimo stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le modalità del funzionamento e delle integrazioni della consulta sono determinate dalla consulta stessa con un apposito regolamento approvato dalla consulta su proposta del rettore.

Art. 19.

Funzioni

1. La consulta ha lo scopo di sviluppare i rapporti tra l'Ateneo e le collettività locali. Si riunisce almeno una volta all'anno.

2. Sentita la relazione del rettore esprime pareri e indirizzi, con particolare riguardo alle prospettive di sviluppo dell'Ateneo e, all'attività formativa e di ricerca svolta dallo stesso, e alle questioni che investono i rapporti tra Università e territorio.

SEZIONE II
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 20.

Composizione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. I membri del nucleo di valutazione sono designati dal senato accademico e nominati dal rettore.

Art. 21.

Funzioni

1. Il nucleo di valutazione è organo centrale di Ateneo. Adotta, anche per gli effetti stabiliti dalla vigente normativa universitaria,

sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 22.

Prerogative e atti

1. L'Ateneo assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

2. Il nucleo trasmette annualmente al rettore e al senato accademico una relazione sulle valutazioni effettuate.

3. Il nucleo esprime, su richiesta delle autorità accademiche, pareri non vincolanti.

Art. 23.

Durata

1. Il nucleo resta in carica per la durata di un triennio e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

SEZIONE III
COMMISSIONE DI ATENEO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 24.

Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica

1. La commissione di Ateneo per la ricerca scientifica è organo consultivo del rettore e del senato accademico per le questioni attinenti l'organizzazione e il finanziamento della ricerca.

2. Composizione della commissione, formazione dei collegi elettorali e modalità di funzionamento sono stabiliti nel regolamento generale di Ateneo.

SEZIONE IV
CONSIGLIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 25.

Composizione e funzioni

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è organo centrale di Ateneo. Ne fanno parte i direttori di dipartimento dell'Ateneo.

2. Il consiglio dei direttori di dipartimento ha funzioni di coordinamento, consultive e propositive con riferimento alle questioni che interessano l'attività e le competenze dei dipartimenti.

Art. 26.

Coordinatore

1. Il consiglio elegge tra i suoi componenti un coordinatore. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni, cura l'attuazione delle delibere, rappresenta il consiglio presso gli altri organi dell'Ateneo e fa parte di diritto del senato accademico. Il coordinatore resta in carica per la durata di un triennio.

SEZIONE V
COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 27.

Composizione

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi più due supplenti, designati dal senato accademico e nominati dal rettore tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o dell'Ordine dei dottori commercialisti e dura in carica un triennio.

2. Il collegio elegge il presidente al proprio interno, a maggioranza dei componenti effettivi.

Art. 28.

Competenze

1. Il collegio dei revisori è organo di vigilanza e controllo dell'attività finanziaria con il compito di effettuare la revisione amministrativo - contabile dell'Ateneo.

2. Il collegio dei revisori:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Università, redigendo apposite relazioni;

b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e delle strutture organizzative di gestione, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione delle stesse;

c) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili sia dell'Università che delle strutture organizzative di gestione;

d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori;

e) svolge ogni altra attività richiesta dalla normativa in vigore.

Art. 29.

Funzionamento

1. Le riunioni del collegio si svolgono su iniziativa del presidente, a cui compete la convocazione. Il collegio si riunisce almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi apposito verbale trasmesso al rettore, che ne darà diffusione in consiglio di amministrazione.

2. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

3. I componenti del collegio possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

SEZIONE VI
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 30.

Composizione e funzioni

1. Il comitato sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e al programma di sviluppo delle relative attività.

2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

3. L'attivazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate mediante convenzione a enti pubblici e privati che operano nel settore sportivo.

TITOLO TERZO
STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

CAPO I
FACOLTÀ

Art. 31.

Finalità e funzioni

1. La facoltà è sede istituzionale dell'attività didattica.

2. Delibera sull'impiego delle risorse destinate alla didattica e delle altre risorse eventualmente assegnate, anche per il reclutamento di personale docente, amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, e assicura la loro più efficiente utilizzazione. Può destinare risorse ai dipartimenti a fronte di attività didattiche a questi delegate.

3. Utilizza le risorse sulla base di piani preventivi e di obiettivi comunicati all'amministrazione, controllando periodicamente i risultati raggiunti.

4. Alla facoltà afferiscono i corsi di laurea e gli altri corsi di studio attivabili a norma di regolamento didattico di Ateneo.

5. Qualora un corso di studio sia attivato con il concorso di più facoltà, il provvedimento istitutivo indica a quale afferisca, oppure come sia costituito il consiglio di corso o il comitato responsabile, e quali competenze proprie del consiglio di facoltà siano ad esso dele-

gate. Lo stesso provvedimento determina i criteri per la valutazione del contributo delle facoltà, ai fini della ripartizione delle risorse.

6. La facoltà è unità di spesa; con delibera del consiglio di amministrazione può esserle attribuita la qualifica di unità di gestione.

SEZIONE I
ORGANI E COMPETENZE

Art. 32.
Organi

1. Sono organi della facoltà il preside ed il consiglio di facoltà. Il regolamento di facoltà può prevedere l'istituzione di consigli di corso di studio, anche riunendo più corsi affini. In caso di mancata costituzione di questi organi il regolamento dovrà prevedere in loro luogo la designazione di un responsabile ed eventualmente di un comitato, con specifiche attribuzioni.

2. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di una giunta di facoltà e di commissioni.

3. Nella facoltà di medicina è costituito il collegio dei clinici.

Art. 33.
Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà.

2. Il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà e la giunta, ove costituita;

b) cura l'esecuzione delle delibere;

c) vigila sullo svolgimento delle attività didattiche;

d) vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;

e) nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al regolamento didattico di Ateneo.

3. Il preside può designare un preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed è nominato con decreto del rettore.

Art. 34.
Elezione del preside

1. Il preside è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dal consiglio di facoltà, nella composizione plenaria, ed è nominato con decreto del rettore.

2. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. L'elezione del preside ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti purché il consiglio sia validamente costituito. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive può essere previsto lo svolgimento di più votazioni.

4. Le sedute del consiglio di facoltà per l'elezione del preside sono convocate dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

Art. 35.
Consiglio di facoltà. Composizione

1. Fanno parte del consiglio di facoltà:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo;

b) tutti i ricercatori;

c) rappresentanti degli studenti in numero pari al 10% dei professori di ruolo componenti il consiglio, e comunque non inferiore a due e non superiore a cinque.

2. Il regolamento di facoltà può prevedere che al consiglio partecipi, con voto consultivo, personale tecnico e amministrativo responsabile di strutture didattiche e di servizio.

3. Quando non siano attivati consigli di corso, fanno parte del consiglio di facoltà, per le sole questioni di competenza del consiglio di corso, anche i docenti di ruolo e fuori ruolo dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento nel corso di studio.

4. Le deliberazioni concernenti la destinazione di posti di professore o ricercatore di ruolo, nell'ambito della fascia alla quale sono state destinate le risorse, quelle concernenti le modalità di copertura dei posti così assegnati e i relativi adempimenti, nonché in genere quelle concernenti le persone di professori o ricercatori, sono adottate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. Ad esse non partecipano i rappresentanti degli studenti. I rappresentanti degli studenti non partecipano altresì alle delibere per l'assegnazione di compiti didattici o per l'affidamento di insegnamenti a qualsiasi titolo.

Art. 36.
Consiglio di Facoltà. Attribuzioni

1. Il consiglio di facoltà è l'organo responsabile della programmazione e gestione delle attività didattiche e dell'uso delle risorse a queste destinate.

2. A tale fine, in particolare:

a) approva il regolamento di facoltà, a maggioranza dei componenti;

b) delibera sull'uso delle risorse disponibili alla facoltà, anche per il loro impiego ai fine del reclutamento di personale docente e tecnico-amministrativo;

c) esprime proposte e pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione di corsi di studio;

d) delibera l'istituzione e la soppressione dei consigli dei corsi di studio e di indirizzo, e designa i responsabili di tali corsi quando i consigli non siano costituiti;

e) coordina i piani di studio e le attività didattiche, nonché le attività di orientamento di propria competenza in collaborazione con i servizi centrali dell'Ateneo a ciò preposti;

f) delibera l'attivazione degli insegnamenti dei corsi di studio afferenti alla facoltà;

g) assegna ai docenti i compiti didattici;

h) approva la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti;

i) delibera la destinazione dei posti di ruolo ai settori scientifico-disciplinari e le modalità per la loro copertura. La delibera viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

j) delibera la chiamata dei professori di ruolo e la chiamata per trasferimento dei ricercatori, sentiti i consigli di corso di studi interessati con riferimento alle esigenze didattiche, ed i dipartimenti interessati, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili

k) delibera su affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento;

l) delibera, per esigenze didattiche, il passaggio dell'afferenza di un docente ad altro settore scientifico disciplinare, con il suo consenso e sentiti i consigli dei corsi di studio di afferenza e i dipartimenti interessati, motivando con riferimento alla sua competenza scientifica e didattica. La delibera viene assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

m) esprime parere su questioni attinenti la ricerca nei casi previsti, o su richiesta del senato accademico;

n) esercita le competenze del consiglio di corso, quando nella facoltà sia attivato un solo corso di studi.

3. Il consiglio di facoltà è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.

Art. 37.
Giunta di facoltà

1. La giunta, ove costituita, coadiuva il preside nell'espletamento delle sue attribuzioni.

2. Il consiglio può delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di

facoltà, ad eccezione di quelle previste alle lettere *a), d), e)* (solo per quanto riguarda il coordinamento dei piani di studio dei corsi di studio), *f), i), j), l).*

La giunta è presieduta dal preside ed è composta secondo le modalità definite dal regolamento di facoltà.

Art. 38.

Collegio dei clinici

1. Nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia, è costituito il collegio dei clinici, che riunisce tutti i docenti responsabili della direzione di unità operative convenzionate. Il collegio ha funzioni consultive, istruttorie e propositive nei confronti della facoltà per la definizione delle convenzioni con enti di assistenza e cura, nonché gli eventuali compiti previsti dalle convenzioni stesse.

SEZIONE II
CORSI DI STUDIO

Art. 39.

Corsi attivabili

1. Presso le facoltà, ed eventualmente con il concorso di più facoltà, possono essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione.

2. Le facoltà possono inoltre istituire corsi di Master e corsi postlaurea con finalità di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere.

3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 40.

Consiglio di corso. Composizione

1. Fanno parte del consiglio di corso:

a) i professori di ruolo, fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo che svolgono l'insegnamento nel corso di studio. Il regolamento generale di Ateneo disciplina la partecipazione ai consigli di corso e l'eventuale opzione, quando un insegnamento sia comune a più corsi.

b) rappresentanti degli studenti in numero pari al 10% dei componenti di cui alla lettera *a)*, e comunque non inferiore a due.

Art. 41.

Consiglio di corso. Competenze

1. Il consiglio di corso, quando istituito, assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del corso o dei corsi di studio che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del consiglio di facoltà e dei regolamenti.

2. A tal fine, in particolare:

a) coordina le attività didattiche e i programmi degli insegnamenti;

b) propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti;

c) esprime proposte e pareri al consiglio di facoltà in merito alla formulazione e alle modifiche del regolamento di facoltà, alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili, all'affidamento di compiti didattici, alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti di ruolo;

d) approva i piani di studio formulati dagli studenti e delibera sul riconoscimento di crediti nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 42.

Presidente del consiglio di corso

1. Il presidente è un professore di ruolo, eletto con le stesse modalità del preside di facoltà, in quanto applicabili, e nominato con decreto del rettore. Per i consigli di corso di laurea l'elettorato passivo è limitato ai professori di prima fascia. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni;

c) coadiuva il preside nella vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti;

d) nomina, per delega del preside, le commissioni degli esami di profitto.

3. Il presidente può designare un presidente vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del presidente vicario o in caso di suo impedimento, i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

SEZIONE III
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 43.

Istituzione

1. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, è compito esclusivo dell'Università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà, sentiti i dipartimenti interessati, con decreto del rettore, previa approvazione del senato accademico, e parere favorevole del consiglio di amministrazione, per quanto di competenza. La proposta indica il dipartimento che cura la gestione amministrativa e contabile della Scuola.

Art. 44.

Organi

1. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

2. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. È nominato dal rettore su designazione elettiva del consiglio della scuola, fra i professori di ruolo che fanno parte del Consiglio stesso. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, senza limitazione di tempo.

3. Il consiglio della scuola è composto da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, titolari di insegnamenti ufficiali, nonché da una rappresentanza degli specializzandi, secondo le modalità fissate dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il consiglio della scuola elegge il direttore e adotta il programma delle attività, approvato dalle facoltà interessate. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, può proporre convenzioni con strutture pubbliche e private.

Art. 45.

Funzionamento

1. Le scuole di specializzazione svolgono la loro attività con autonomia didattica e organizzativa nei limiti della legislazione vigente, e delle disposizioni di cui al presente statuto, e secondo le procedure indicate nei regolamenti di Ateneo.

2. Il regolamento della scuola indica le facoltà e i dipartimenti cui la stessa afferisce ai fini del supporto didattico e organizzativo, e il dipartimento che ne cura la gestione amministrativo-contabile.

CAPO II
DIPARTIMENTI

Art. 46.

Finalità e funzioni

1. Il dipartimento è sede istituzionale dell'attività di ricerca nell'ambito di aree omogenee per metodo o per finalità scientifiche.

2. È unità di gestione e gode di autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti. Può essere articolato in sezioni secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

3. Dispone delle risorse assegnate, anche per il reclutamento di personale amministrativo e tecnico di ruolo e non di ruolo, e cura la loro più efficiente utilizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo.

4. Il dipartimento collabora alle attività didattiche e formative dei corsi di studio; organizza o concorre all'organizzazione dei dottorati di ricerca e delle relative attività.

5. I dipartimenti dell'area medica svolgono anche funzioni di organizzazione e coordinamento della attività assistenziale, secondo le modalità previste nelle convenzioni stipulate con gli enti ospedalieri.

Art. 47.

Organi

1. Sono organi del dipartimento il direttore e il consiglio. Il regolamento del dipartimento può prevedere la costituzione di una giunta.

Art. 48.

Direttore

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.

2. Il direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento;

c) promuove e coordina le attività del dipartimento;

d) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, e nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia tra i professori di seconda fascia di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

4. Le sedute del consiglio di dipartimento per l'elezione del direttore sono convocate dal professore di prima fascia più anziano in ruolo. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto, senza tener conto dei professori fuori ruolo assenti.

5. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta nel medesimo dipartimento.

6. Il direttore designa un vice direttore, scelto tra i professori del dipartimento, che ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento ed è nominato con decreto del rettore.

Art. 49.

Consiglio di dipartimento. Composizione

1. Fanno parte del consiglio di dipartimento:

a) i docenti di ruolo e fuori ruolo afferenti al dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca;

d) il segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. Il regolamento del dipartimento può prevedere la partecipazione al consiglio di coloro che svolgono attività di ricerca presso il dipartimento, per la formulazione di proposte e pareri.

3. Il numero dei rappresentanti del personale e dei dottorandi è stabilito dal regolamento di dipartimento, per ciascuna rappresentanza in misura non superiore al 10% dei docenti, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Le deliberazioni concernenti i pareri sulle chiamate e quelle che riguardano le persone dei docenti sono adottate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai docenti della fascia corrispondente e di quelle superiori.

5. Sulle questioni relative all'organizzazione didattica del dottorato partecipano, senza diritto di voto, il personale tecnico-amministrativo e i dottorandi.

Art. 50.

Consiglio di dipartimento. Attribuzioni

1. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. Il consiglio in particolare:

a) approva, su relazione del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

b) stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento e per l'utilizzo coordinato delle risorse umane e materiali, anche in relazione alle attività didattiche;

c) approva il regolamento di dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;

d) può proporre al senato accademico la disattivazione del dipartimento, a maggioranza assoluta dei componenti;

e) esprime parere sulle chiamate dei professori da parte delle facoltà, nei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse, con riferimento alle esigenze scientifiche ed alle risorse disponibili per l'attività scientifica;

f) formula proposte, nell'ambito delle sue competenze, in ordine ai piani di sviluppo dell'Università;

g) propone l'istituzione dei dottorati e ne organizza le attività, anche in concorso con altre strutture interne o esterne all'Ateneo;

h) approva i contratti e le convenzioni con enti e privati, nell'ambito delle sue competenze;

i) esprime parere su questioni attinenti la didattica, quando ciò sia espressamente previsto dallo statuto, o su richiesta del senato accademico e delle facoltà.

Art. 51.

Giunta di dipartimento

1. La giunta, ove costituita, coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. Il consiglio può delegare alla giunta specifiche funzioni, secondo le modalità e nei limiti determinati dal regolamento di dipartimento. Non possono essere delegate alla giunta le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, al regolamento di dipartimento e ai pareri sulle chiamate.

3. La giunta è presieduta dal direttore ed è composta, secondo le modalità definite dal regolamento di dipartimento, da almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Della giunta fa parte il segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.

Art. 52.

Costituzione

1. Il dipartimento è costituito e disattivato con decreto del rettore.

2. L'istituzione ha luogo a seguito di motivata richiesta da parte di docenti di ruolo dell'Ateneo. Sulla richiesta delibera il senato accademico, che ne valuta la coerenza e l'utilità per lo sviluppo della ricerca scientifica, su parere conforme del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, sentiti i dipartimenti cui fanno capo i settori scientifico-disciplinare di afferenza dei proponenti.

3. I settori scientifico-disciplinari del dipartimento sono indicati nel decreto istitutivo; possono essere modificati con delibera del Senato, sentiti gli altri dipartimenti interessati per affinità di settori scientifico-disciplinari.

4. Il numero di proponenti la costituzione di un dipartimento non può essere inferiore a otto per il primo biennio dall'entrata in vigore dello statuto; successivamente non potrà essere inferiore alla soglia stabilita dal regolamento generale di Ateneo. Almeno la metà dei proponenti devono essere professori di ruolo.

5. In prima applicazione dello statuto, potranno essere trasformati in dipartimenti gli istituti che ne facciano richiesta, a maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che il numero dei docenti che chiedono l'afferenza al costituendo dipartimento non sia inferiore a cinque. Gli Istituti che non facciano richiesta di trasformazione saranno disattivati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto.

6. Il dipartimento è disattivato a seguito di delibera del senato accademico quando siano venute meno le condizioni per il funzionamento in relazione ai fini istitutivi, sentite le facoltà e gli altri dipartimenti cui afferiscono i medesimi settori scientifico-disciplinari, o su richiesta del consiglio di dipartimento.

7. Tutti i docenti dell'Ateneo devono afferire ad uno dei dipartimenti esistenti, con diritto di opzione. Il dipartimento può esprimere motivato parere contrario alla richiesta; in tal caso l'afferenza sarà deliberata dal senato accademico. L'opzione sarà espressa dai docenti di nuova nomina entro un mese dalla presa di servizio.

8. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le modalità per la gestione amministrativa e contabile dei dipartimenti prevedendo l'aggregazione di quelli di minori dimensioni.

CAPO III
DOTTORATO DI RICERCA

Art. 53.

Finalità e istituzione

1. L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca, finalizzati alla formazione superiore nell'ambito di particolari settori della ricerca scientifica. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di laurea specialistica e hanno una durata non inferiore a tre anni.

2. I corsi di dottorato consentono il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

3. I dottorati con sede amministrativa nell'Università dell'Insubria vengono istituiti su richiesta dei dipartimenti o delle facoltà interessate, con deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione per quanto di competenza. La proposta deve indicare il dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del dottorato, al quale verranno assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento.

4. L'Università promuove l'istituzione di dottorati in collaborazione con atenei stranieri. La loro istituzione è deliberata con la medesima procedura; gli organi e il funzionamento sono regolati dall'atto istitutivo.

5. Dipartimenti e docenti dell'Università possono partecipare a corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri atenei.

Art. 54.

Organi

1. Sono organi del dottorato di ricerca il coordinatore ed il collegio dei docenti.

2. Il coordinatore è responsabile del funzionamento del dottorato. È eletto dal collegio dei docenti fra i professori di ruolo che ne fanno parte e nominato dal rettore. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente.

3. Il collegio dei docenti è formato da professori di ruolo e da ricercatori, anche di sedi consorziate, indicati nella proposta di istituzione e nella richiesta annuale di attivazione. Il collegio dei docenti approva il programma delle attività didattiche e di ricerca dei dottorandi e ne valuta i risultati; può proporre convenzioni con enti pubblici e privati italiani ed esteri, con finalità di finanziamento e di utilizzazione di strutture di ricerca, anche attribuendo a loro ricercatori particolarmente qualificati funzioni di tutorato.

Art. 55.

Funzionamento

1. I dottorati, articolati in cicli successivi, svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa nei limiti stabiliti dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti. Il regolamento didattico di Ateneo ne disciplina il funzionamento.

2. Il regolamento del dottorato può prevedere la partecipazione di dipartimenti appartenenti ad altri Atenei all'attività didattica e di ricerca.

3. Ai corsi di dottorato si accede mediante concorso, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

TITOLO QUARTO
CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA

Art. 56.

Centri di servizi e di ricerca

1. I centri di servizi e di ricerca sono istituiti con decreto rettorale su deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

2. I centri interateneo sono gestiti secondo i rispettivi statuti.

CAPO I

CENTRI DI SERVIZI

SEZIONE I
NORME GENERALI

Art. 57.

Centri di servizi di Ateneo

1. I centri di servizi di Ateneo sono unità di gestione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca e dell'amministrazione dell'Ateneo, nel rispetto degli indirizzi formulati dal senato accademico. Sono istituiti con decreto rettorale su deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione. All'atto dell'entrata in vigore dello statuto sono centri di servizi di Ateneo il centro «Sistema bibliotecario di Ateneo» (SiBA) e il centro «Sistemi informativi e comunicazione» (SIC).

Art. 58.

Centri di servizi di area

1. I centri di servizi di area sono costituiti con la medesima procedura, su proposta di strutture didattiche o di ricerca, allo scopo di unificare e razionalizzare la gestione di servizi, di attività comuni e di grandi attrezzature scientifiche.

2. Il regolamento generale di Ateneo limita il numero di centri grandi attrezzature attivabili, compatibilmente con le esigenze della ricerca.

Art. 59.

Organi

1. Organi dei centri di servizi sono il direttore e il comitato tecnico scientifico.

Art. 60.

Funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizi sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. I regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.

Sezione II

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SIBA)

Art. 61.

Competenze

1. Il centro «Sistema bibliotecario di Ateneo» (SiBA) gestisce l'informazione bibliografica nonché i documenti, acquisiti dall'Ateneo o resi disponibili, a supporto della ricerca, della didattica e dell'amministrazione. Nell'ambito delle sue competenze provvede all'acquisizione di beni e servizi per l'Ateneo e per le singole biblioteche, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità indicate dai rispettivi consigli scientifici o secondo le indicazioni dei docenti e delle strutture che hanno finanziato l'acquisizione. Sovrintende al funzionamento delle biblioteche e ne gestisce il personale.

Art. 62.

Funzionamento

1. Il regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo prevede le modalità con cui le biblioteche di facoltà e interfacoltà sono rappresentate nel comitato tecnico scientifico; determina la composizione dei consigli scientifici delle biblioteche in quanto unità di spesa e le loro competenze in materia di indirizzo; definisce le caratteristiche e i requisiti minimi delle biblioteche e ne stabilisce le modalità organizzative; regola le modalità di fruizione del patrimonio documentale da parte di docenti e studenti, anche prevedendo forme di prestito e di deposito a lungo termine e la gestione dei materiali d'uso.

Sezione III

SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE (SIC)

Art. 63

Competenze

1. Il centro «Sistemi informativi e comunicazione» (SIC) gestisce, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, i sistemi informativi e di comunicazione dell'Ateneo ed i relativi servizi per le esigenze delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e dell'amministrazione. Provvede in tale ambito agli acquisti di interesse generale dell'Ateneo e fornisce consulenza alle strutture. Stabilisce norme e standard per la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informativi, sentite le strutture di ricerca interessate. Su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo provvede alla formazione del personale.

Art. 64.

Funzionamento

1. Il regolamento del centro «Sistemi informativi e comunicazione» prevede che nel comitato tecnico scientifico siano rappresentate le due sedi dell'Ateneo.

CAPO II

CENTRI DI RICERCA

Art. 65.

Funzioni

1. I centri di ricerca sono unità organizzative dirette a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca da parte di docenti afferenti a uno o più dipartimenti, e anche ad altri Atenei.

Art. 66.

Istituzione e soppressione

1. La costituzione dei centri di ricerca ha luogo con deliberazione del senato accademico su proposta di uno o più ricercatori, e con parere favorevole dei rispettivi dipartimenti di afferenza, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza. L'atto istitutivo stabilisce l'afferenza del centro a un dipartimento.

2. La soppressione ha luogo su proposta degli afferenti al centro, approvata a maggioranza, o su proposta del dipartimento di afferenza.

Art. 67.

Funzionamento

1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità organizzative dei centri di ricerca, la cui gestione amministrativa e contabile fa capo a un dipartimento. I centri di ricerca sono unità di spesa, nei limiti stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, con indicazioni comunque vincolanti circa l'utilizzo delle risorse proprie.

Art. 68.

Risorse

1. Sono possibili fonti di finanziamento dei centri di ricerca:

a) i contributi assegnati da dipartimenti o facoltà;

b) i contributi di enti e privati.

2. Ai centri di ricerca non possono essere assegnati altri finanziamenti o risorse a carico del bilancio universitario, compresi quelli destinati al finanziamento della ricerca.

Art. 69.

Verifica dell'attività

1. L'attività dei centri di ricerca è verificata periodicamente, a scadenza almeno triennale, dai dipartimenti di afferenza, che possono proporne la soppressione.

CAPO III

CENTRI SPECIALI

Art. 70.

Istituzione

1. Possono essere istituiti centri speciali, finalizzati alla promozione di attività di ricerca e didattiche in aree culturali dove non siano presenti competenze adeguate nell'Ateneo. I centri speciali sono istituiti con delibera del senato accademico, sentite le facoltà dove siano presenti insegnamenti in aree disciplinari affini, con parere favorevole del consiglio di amministrazione per quanto di competenza.

2. All'atto dell'entrata in vigore dello statuto è centro speciale l'«International research center for local histories and cultural diversities».

Art. 71.

Funzionamento

1. I centri speciali sono organizzati secondo le indicazioni del Regolamento generale di Ateneo, e sono amministrati dall'amministrazione dell'Ateneo. Possono essere finanziati a carico del bilancio universitario.

Art. 72.

Verifica dell'attività

1. Ogni tre anni il senato accademico verifica l'attività dei centri speciali, e delibera la continuazione dell'attività o la soppressione. I centri speciali sono comunque soppressi con l'attivazione di un corso di laurea o di un dipartimento nella medesima area.

TITOLO QUINTO
ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 73.

Decentramento

1. Gli uffici dell'amministrazione universitaria e i centri di servizi sono dislocati nelle sedi dell'Ateneo in maniera corrispondente alle diverse esigenze funzionali sì da garantire la presenza in entrambe delle competenze e dei servizi necessari nel quadro dell'efficienza complessiva.

2. Il bilancio dell'Ateneo è unitario e si articola le voci di entrata e di spesa in riferimento alle due sedi, con imputazione dei costi generali di amministrazione.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, primo e terzo comma, del presente statuto, l'organizzazione dell'Ateneo si ispira al principio del decentramento delle responsabilità ai diversi livelli organizzativi. A tal fine la struttura amministrativa dell'Ateneo è articolata in:

a) unità di gestione, dotate di autonomia di spesa, di bilancio e finanziari, alla cui attività amministrativa e contabile è preposto un segretario amministrativo;

b) unità di spesa, dotate di autonomia di spesa, gestite da unità di gestione o dall'amministrazione centrale.

4. In relazione alle esigenze di conoscenza dei risultati della gestione l'amministrazione individua centri di costo. Sono centri di costo le unità di spesa e le unità di gestione.

Art. 74.

Responsabilità

1. I regolamenti o di Ateneo, nel rispetto della normativa e degli accordi collettivi nazionali di lavoro, adottano il principio della responsabilità individuale nell'azione amministrativa tecnica e contabile, il controllo della regolarità degli atti e la verifica dei risultati raggiunti. Nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dagli organi di governo, sono attribuite alla dirigenza le funzioni di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. Compiti di attuazione e di gestione sono parimenti attribuiti ai responsabili delle strutture, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto.

2. I responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi possono adottare atti che impegnano l'Ateneo all'esterno, nei limiti stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Gli organi monocratici e collegiali delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi possono delegare le loro funzioni, salvo quanto loro espressamente riservato dallo statuto, a singoli componenti o a giunte costituite al loro interno. Il regolamento di ciascuna struttura disciplina le modalità di delega.

Art. 75.

Autonomia delle strutture

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce le procedure di assegnazione dei fondi alle unità di gestione e alle unità di spesa nonché i criteri per il loro impiego secondo i seguenti principi:

a) certezza e tempestività delle assegnazioni;

b) assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie per il funzionamento, comprensive della parte destinabile al personale, rimanendo tuttavia le procedure di reclutamento e di gestione del personale stesso di competenza dell'amministrazione generale;

c) formulazione da parte delle strutture interessate di bilanci preventivi, riferiti a programmi di spesa annuali o pluriennali;

d) autonomia delle strutture nei limiti loro assegnati dallo statuto e definiti dal regolamento stesso, nel rispetto delle indicazioni degli organi di governo circa le politiche di impiego delle risorse, con particolare riguardo al rapporto tra spese complessive e impegni per il personale.

Art. 76.

Controllo di gestione

1. L'Ateneo esercita in modo sistematico e mediante apposito ufficio il controllo di gestione. Verifica l'efficienza degli impieghi delle risorse e il grado di conseguimento degli obiettivi ai diversi livelli, con riguardo agli obiettivi economico-finanziari generali, alle attività svolte dalle strutture didattiche e di ricerca, alle attività svolte dall'Amministrazione generale e dalle strutture di servizi.

Art. 77.

Esercizio della capacità giuridica di diritto privato

1. Nell'esercizio della propria capacità giuridica di diritto privato l'Università può in particolare:

a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti la propria attività, con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari;

c) costituire o partecipare a associazioni, fondazioni, consorzi e società di capitali, sia in Italia che all'estero, per il conseguimento e la promozione dei propri fini istituzionali;

d) effettuare investimenti immobiliari e mobiliari;

e) costituire cauzioni e garanzie;

f) effettuare con il proprio personale e/o le proprie strutture, acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale per conto di enti e di privati, nonché per le proprie esigenze;

g) attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che esterno per lo svolgimento di attività formative, a carico dei finanziamenti versati dai partecipanti o acquisiti da terzi.

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui alle lettere precedenti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 78.

Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi

1. Per il perseguimento delle sue finalità l'Università può, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e dai contratti nazionali di lavoro:

a) istituire borse di studio o realizzare servizi o interventi per studenti meritevoli secondo la normativa vigente in materia di diritto allo studio, nonché a favore di diplomati, laureati, dottori di ricerca;

b) istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi;

c) stipulare contratti di lavoro subordinato per attività di ricerca;

d) concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici con altre università italiane o estere;

e) assumere iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.

2. L'Università può realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per ospitare docenti, ricercatori, tecnici, borsisti e, previo accordo con la regione, promuovere e gestire anche direttamente ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.

CAPO II

DIRIGENZA

Art. 79.

Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un dirigente dell'Università degli studi dell'Insubria o di altra Università ovvero di altra amministrazione pubblica previo, ove occorra, nulla-osta della amministrazione di appartenenza.

2. L'incarico di direttore amministrativo è a tempo determinato, ha una durata da due a cinque anni e può essere rinnovato. L'eventuale cessazione innanzi al termine è regolata dalle norme contrattuali.

3. Il direttore amministrativo ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi così come definiti o dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) è a capo degli uffici centrali di Ateneo e svolge una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c) propone al consiglio di amministrazione i criteri generali di organizzazione degli uffici;

d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto, dai regolamenti e dalle disposizioni di legge.

Art. 80.

Vice direttore amministrativo

1. L'incarico di vice direttore amministrativo è attribuito, su proposta del direttore amministrativo di concerto con il rettore vicario della sede di Como, con deliberazione del consiglio di amministrazione a personale di qualifica dirigenziale o qualifiche equiparate o di vice-dirigente dell'Università degli studi dell'Insubria o di altra università ovvero di altra amministrazione pubblica previo, ove occorra, nulla-osta della amministrazione di appartenenza.

2. L'incarico di vice direttore scade contemporaneamente all'incarico di direttore amministrativo ed è mantenuto fino alla designazione di un altro direttore.

3. Il vice direttore amministrativo ha sede di lavoro in Como e ha le seguenti attribuzioni:

a) ha funzioni di coordinamento degli uffici amministrativi con sede in Como;

b) ha funzioni di vicario del direttore amministrativo per le questioni di interesse generale di Ateneo;

c) svolge ogni altra attribuzione ad esso demandata dai regolamenti di Ateneo o delegata dal direttore amministrativo.

Art. 81.

Uffici e funzioni dirigenziali

1. Gli uffici dell'amministrazione centrale e dei centri di servizi dell'Ateneo che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali o equiparate a quelle dirigenziali sono individuati dal consiglio di amministrazione rispettivamente su proposta del direttore amministrativo o del rettore.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, nel limite del 50% dei posti di dirigente istituiti, può assegnare temporaneamente le funzioni di dirigente a personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o nel settore privato.

3. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore amministrativo per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 82.

Accesso alla qualifica di dirigente

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso sulla base delle normative vigenti. I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati dal bando emanato dal direttore amministrativo.

Art. 83.

Responsabilità dirigenziali

1. Il direttore amministrativo ed i dirigenti sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo. A tale scopo dispongono di mezzi e di personale e operano in condizioni di autonomia nell'organizzazione dell'attività loro affidata.

CAPO III

INDENNITÀ DI FUNZIONE E COMPENSI

Art. 84.

Indennità e compensi

1. Il consiglio di amministrazione determina la misura dell'indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di rettore, rettore vicario e di pro rettore.

2. Il consiglio di amministrazione determina altresì, secondo le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:

a) la misura di eventuali indennità, coperture assicurative e patrocinio legale relative alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo e all'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto;

b) la misura di eventuali compensi ed indennità per attività svolte in commissioni e in altri organismi costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo o per delega rettorale;

c) nel rispetto della normativa vigente, il trattamento economico accessorio, correlato sia alle funzioni svolte che al raggiungimento dei risultati, del direttore amministrativo, del vice direttore amministrativo, dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate.

3. Al personale universitario che partecipa ad organi di altri enti su designazione dell'Università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuto dai predetti enti, ed a loro carico, nel rispetto della normativa vigente, un compenso o un'indennità per l'attività svolta.

CAPO IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 85.

Innovazione

1. L'Università degli studi dell'Insubria favorisce le ricerche che portino all'innovazione dei processi e/o dei prodotti, ed in modo particolare quelle che possano avere ricadute sul territorio in cui è inserita.

Art. 86.

Diritti sui risultati delle ricerche

1. I diritti sui risultati delle ricerche effettuate nella struttura universitaria o finanziate dall'Università appartengono in via esclusiva all'Università stessa; tuttavia il ricercatore avrà diritto di essere riconosciuto autore e mantiene i diritti connessi alla divulgazione.

2. Prima della utilizzazione economica dei risultati della ricerca, l'Università valuterà la possibilità di tutela dei risultati raggiunti (copertura brevettuale, protezione del diritto d'autore o altro).

Art. 87.

Partecipazione economica

1. L'Università riconoscerà al ricercatore una partecipazione ai proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento economico del risultato di ricerca; l'entità di tale partecipazione verrà valutata tenendo conto sia dell'importanza dell'innovazione sia dell'attività svolta dal ricercatore.

CAPO V

PERSONALE E STUDENTI

Art. 88.

Doveri comuni

1. Docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo operano, nell'ambito delle rispettive condizioni, per la realizzazione degli obiettivi dell'Ateneo, così come definiti dallo statuto, nello spirito della collaborazione e del rispetto reciproco.

Art. 89.

Docenti

1. I docenti sono tenuti ad adempiere ai doveri accademici, nell'ambito della didattica, della ricerca e delle attività organizzative; a rispettare le indicazioni di facoltà e dipartimenti circa il coordinamento dei programmi, le modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e l'impiego delle risorse comuni; a collaborare per la più equilibrata distribuzione degli impegni; a collaborare alla verifica e alla valutazione dell'attività svolta, secondo le indicazioni dei regolamenti e le richieste degli organi competenti.

Art. 90.

Studenti

1. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle indicazioni degli organi accademici, al corretto utilizzo delle strutture didattiche, e a comportamenti rispettosi delle attività didattiche e di ricerca. Partecipano alle attività dell'Ateneo, secondo le prescrizioni dei regolamenti e le deliberazioni delle competenti strutture; partecipano agli organi collegiali; esercitano il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze.

CAPO VI

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 91.

Composizione

1. La commissione di disciplina è composta dal rettore o da un suo delegato che la presiede e da due componenti da lui designati. È integrata con un componente, designato dal rettore, scelto tra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, quando l'azione disciplinare riguarda uno studente.

Art. 92.

Competenze

1. Il rettore, nell'esercizio del potere disciplinare sul personale docente e sugli studenti si avvale della commissione di disciplina con funzioni istruttorie e consultive.

Art. 93.

Funzionamento

1. Il regolamento generale di Ateneo prevede le modalità di funzionamento della commissione, garantendo al personale e agli studenti nei cui confronti si avvia l'azione disciplinare il diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento.

TITOLO SESTO

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 94

Ambito dell'autonomia normativa

1. L'Università esercita la propria autonomia normativa attraverso l'adozione dello statuto, dei regolamenti attuativi e degli ulteriori regolamenti ed atti generali intesi al perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 95.

Regolamenti

1. Tra i suoi atti normativi l'Università adotta necessariamente:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) il regolamento degli studenti

e) i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo;

f) i regolamenti dei centri di ricerca e dei centri di servizi o di Ateneo;

g) il regolamento delle attività per conto terzi;

h) i regolamenti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 96.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo reca, tra l'altro, le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo ed alle modalità di elezione degli organi, ove non specificate dal presente statuto.

2. Esso è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione, per le materie di relativa competenza, ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 97.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'istituzione dei corsi di studio e delle altre attività formative.

2. Il regolamento è emanato dal rettore previa deliberazione del senato accademico, acquisito il parere delle strutture didattiche ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 98.

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, regolando anche, ove opportuno, forme autonome di gestione.

2. Il regolamento è emanato dal rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed espletate le procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 99.

Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti, in coerenza con lo statuto e con gli altri Regolamenti pertinenti, definisce le modalità di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture dell'Università, nonché le modalità di partecipazione degli studenti, per quanto previsto dalla normativa vigente, ad attività di supporto alla didattica, alla ricerca, ai servizi e alla gestione di attività culturali, sportive e del tempo libero.

2. Il regolamento degli studenti è emanato dal rettore, previa deliberazione del senato accademico.

Art. 100.

Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di Ateneo

1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il rettore, su deliberazione del senato accademico o del consiglio di amministrazione, può richiedere motivatamente alle strutture il riesame del regolamento per questioni di merito e di legittimità. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti.

Art. 101.

Regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizi di Ateneo

1. I regolamenti dei Centri di ricerca e dei Centri di servizio recano norme sulla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. I Centri speciali sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. I regolamenti sono emanati dal rettore, previa approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 102.

Regolamento delle attività per conto terzi

1. Il regolamento delle attività didattiche, di ricerca e di consulenza svolte dall'Università per conto terzi è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore.

Art. 103.

Regolamenti del personale tecnico-amministrativo

1. I regolamenti recanti norme sulle modalità di espletamento delle attività del personale tecnico-amministrativo e sul reclutamento dello stesso, sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed emanati dal rettore.

Art. 104.

Entrata in vigore

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il regolamento didattico, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero.

2. Gli altri regolamenti, salva diversa disposizione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università.

Titolo settimo
NORME CONCLUSIVE

Capo I

NORME COMUNI E FINALI

Art. 105.

Anno accademico

1. L'anno accademico inizia il 1° ottobre di ogni anno solare e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Il calendario accademico è stabilito con delibera del senato accademico.

Art. 106.

Elezioni

1. Nelle elezioni, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da designare.

2. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze.

3. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze spetta agli studenti immatricolati per la prima volta da un numero di anni uguale alla durata del corso cui sono iscritti, più uno.

4. L'elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, di diploma, di dottorato e alle Scuole di specializzazione.

Art. 107.

Durata dei mandati

1. I componenti elettivi degli organi dell'Università, ove non diversamente disposto dallo statuto, restano in carica tre anni, e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato. Una ulteriore rielezione può avvenire soltanto trascorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato. Gli studenti eletti negli organi dell'Università restano in carica due anni.

2. I mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione. Nell'ambito degli organi collegiali le sostituzioni prima della scadenza naturale hanno efficacia fino alla successiva elezione dei componenti dell'organo.

3. In caso di elezione ad una carica accademica prima della scadenza naturale, ai fini della durata del mandato il periodo tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa solo se superiore ai sei mesi, e in tal caso come anno intero.

Art. 108.

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Ove non diversamente disposto dallo statuto, la validità delle riunioni degli organi accademici richiede la presenza della maggioranza dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato la loro assenza ma in ogni caso con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Salvo diversa disposizione di legge o statutaria, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Tutte le riunioni degli organi accademici possono essere svolte tramite collegamento telematico, con le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 109.

Incompatibilità

1. È possibile far parte contemporaneamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione soltanto nei casi esplicitamente previsti dallo statuto.

2. I membri del senato accademico e quelli del consiglio di amministrazione, nonché i direttori di dipartimento, non possono far parte del Nucleo di valutazione

Art. 110.

Modifiche dello statuto

1. Sulle proposte di modifiche statutarie deliberate da strutture didattiche e scientifiche o sottoscritte da almeno trenta dipendenti dell'Ateneo che godano dell'elettorato attivo per l'elezione del rettore, il senato accademico deve pronunciarsi entro centoventi giorni.

Capo II

NORME TRANSITORIE

Art. 111.

Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto dell'Università dell'Insubria e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto rettorale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 112.

Regolamento elettorale

1. Il regolamento per l'elezione del senato accademico e del consiglio di amministrazione è deliberato dal senato accademico nella composizione precedente l'entrata in vigore dello statuto, sentito il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. In prima applicazione dello statuto le aree scientifico-disciplinari ai fini delle elezioni delle rappresentanze negli organi accademici sono deliberate dal senato accademico.

Art. 113.

Decadenza delle rappresentanze e degli organi

1. Senato accademico e consiglio di amministrazione decadono entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto e sono ricostituiti secondo le norme in esso previste.

2. Gli altri organi accademici elettivi restano in carica sino alla scadenza del loro mandato nella composizione prevista dalle norme vigenti all'atto della loro elezione, e per la durata disposta da tali norme, salva l'integrazione con le altre componenti previste nello statuto. Il mandato in corso viene conteggiato ai fini della rieleggibilità dei componenti degli organi collegiali e degli organi individuali.

Art. 114.

Centri di ricerca

1. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto il senato accademico delibererà l'afferenza amministrativa dei Centri di ricerca esistenti a un Dipartimento, sentito il Dipartimento stesso, oppure la loro soppressione.

Art. 115.

Decentramento delle risorse

1. Con l'inizio del secondo esercizio successivo all'entrata in vigore dello statuto è attuata l'assegnazione alle strutture delle risorse finanziarie, di cui all'art. 75, comma 1, lettera *b)*.

Art. 116.

Tabelle ricognitive

1. Sono allegate allo statuto, di cui non fanno parte integrante, tabelle ricognitive elencanti le strutture didattiche, di ricerca, di servizi nonché le iniziative didattiche istituite nell'Ateneo alla data di entrata in vigore dello statuto.

ALLEGATO

STRUTTURE DIDATTICHE ISTITUITE NELL'ATENEO

Facoltà:

1. Facoltà di economia (Varese);
2. Facoltà di giurisprudenza (Como);
3. Facoltà di medicina e chirurgia (Varese);
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Como;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Varese.

STRUTTURE DI RICERCA ISTITUITE NELL'ATENEO

Dipartimenti:

1. Dipartimento di scienze cliniche e biologiche - Varese;
2. Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche - Varese;
3. Dipartimento di medicina e sanità pubblica - Varese;
4. Dipartimento di economia - Varese;
5. Dipartimento di scienze cc.ff.mm. - Como;
6. Dipartimento di biologia strutturale e funzionale - Varese.

Istituti e centri di ricerca:

1. Istituto di scienze giuridiche;
2. Istituto di ortopedia e traumatologia;
3. Centro di ricerca per lo studio dei sistemi dinamici;
4. International Research Center for local histories and cultural diversities;
5. Centro di ricerca informatica interattiva;
6. Centro di ricerca sul Lago di Varese e sulle risorse ambientali locali;
7. Centro di ricerca sull'internazionalizzazione delle economie locali;
8. Laboratorio di farmacologia.

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI SERVIZI

1. Centro interdipartimentale di servizi sistemi informativi e comunicazione;
2. centro interdipartimentale di servizi sistema informativo bibliotecario di Ateneo;
3. Centro interdipartimentale di servizi «Grandi attrezzature per la ricerca biomedica».

INIZIATIVE DIDATTICHE ISTITUITE NELL'ATENEO

Corsi di laurea e di diploma

Facoltà di economia:

1. Corso di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento);

2. Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese (vecchio ordinamento);

3. Corso di laurea in economia e commercio;

4. Corso di laurea in economia e amministrazione delle imprese.

Facoltà di giurisprudenza:

1. Corso di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento);

2. Corso di laurea in scienze giuridiche;

3. Corso di laurea in scienze del turismo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Como:

1. Corso di laurea in chimica (vecchio ordinamento);

2. Diploma universitario in chimica ind. tessile (vecchio ordinamento);

3. Corso di laurea in fisica (vecchio ordinamento);

4. Corso di laurea in matematica (vecchio ordinamento);

5. Diploma universitario in valutazione e controllo ambientale (vecchio ordinamento);

6. Corso di laurea in scienze ambientali (vecchio ordinamento);

7. Corso di laurea in scienze chimiche;

8. Corso di laurea in chimica ind., gestionale e tessile;

9. Corso di laurea in fisica;

10. Corso di laurea in matematica;

11. Corso di laurea in valutazione e controllo ambientale;

12. Corso di laurea in scienze ambientali;

13. Corso di laurea in metodi matematici per l'analisi economica e finanziaria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - sede di Varese:

1. Corso di laurea in scienze biologiche (vecchio ordinamento);

2. Diploma universitario in informatica (vecchio ordinamento);

3. Corso di laurea in informatica (vecchio ordinamento);

4. Corso di laurea in scienze naturali (vecchio ordinamento);

5. Diploma universitario in biologia ind. farmacologico tossicologico (vecchio ordinamento);

6. Corso di laurea in scienze biologiche;

7. corso di laurea in informatica con sede anche a Como;

8. Corso di laurea in analisi e gestione delle risorse naturali;

9. Corso di laurea in biologia sanitaria;

10. Corso di laurea in biotecnologie;

11. Corso di laurea in scienze della comunicazione.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Corso di laurea in medicina e chirurgia (vecchio ordinamento);

2. Diploma universitario di fisioterapista (vecchio ordinamento);

3. Diploma universitario di infermiere (vecchio ordinamento);

4. Diploma universitario di ostetrica/o (vecchio ordinamento);

5. Diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (vecchio ordinamento);

6. Diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (vecchio ordinamento);

7. Diploma universitario di igienista dentale (vecchio ordinamento);

8. Corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;

9. Corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria.

Scuole di specializzazione:

1. Anatomia patologica;
2. Anestesia e rianimazione;
3. Biochimica clinica;
4. Cardiologia;
5. Cardiochirurgia;
6. Chirurgia generale;
7. Chirurgia plastica e ricostruttiva;
8. Chirurgia toracica;
9. Chirurgia vascolare;
10. Farmacologia;
11. Gastroenterologia;
12. Genetica medica;
13. Ginecologia ed ostetricia;
14. Malattie dell'apparato respiratorio;
15. Medicina del lavoro;
16. Medicina dello sport;
17. Medicina fisica e della riabilitazione;
18. Medicina interna;
19. Medicina legale;
20. Microbiologia e virologia;
21. Neurologia;
22. Neuropsichiatria infantile;
23. Oftalmologia;
24. Oncologia;
25. Ortognatodonzia;
26. Ortopedia e traumatologia;
27. Pediatria;
28. Psichiatria;
29. Psicologia clinica;
30. Radiodiagnostica;
31. Urologia.

02A03628

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002), **coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2002, n. 56, recante: «Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce rossa».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente dalla Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modifiche o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Modifica all'articolo 15-*bis *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*

*1. Al comma 3 dell'articolo 15-*bis *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 5-*bis *dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".*

Riferimenti normativi:

— L'art. 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15-*bis (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura).* — 1. L'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale.

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter*. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'art. 15-*sexies*.

3. A far data dal *31 dicembre 2002* sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi.».

— Il comma 5-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», è il seguente:

«5-*bis*. Al comma 3 dell'art. 15-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1° febbraio 2002."».

Art. 2.

Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento.

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2002».

Riferimenti normativi:

— Il comma 19, dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», come modificato dalla presente legge è il seguente:

«19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al *31 dicembre 2002* anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.».

Art. 3.

*Modificazione dell'articolo 16-*ter *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da *quattro vicepresidenti di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, uno dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da *25 membri* di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno

dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, *uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all''articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici.*».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Riferimenti normativi:

— L'art. 16-*ter* del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16-*ter (Commissione nazionale per la formazione continua)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. *La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e de le province autonome di Trento e Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici*. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli ordini e i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.».

— Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», sono i seguenti:

«Art. 2 *(Professioni sanitarie riabilitative)*. — 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3 *(Professioni tecnico-sanitarie)*. — 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale

nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.».

«Art. 4 *(Professioni tecniche della prevenzione)*. — 1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.».

— L'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è il seguente:

«5. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato art. 16-*ter*, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.».

Art. 4.

Disposizioni in materia di Università

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è *esteso* ai professori di seconda fascia.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003.

Riferimenti normativi:

— L'art. 6, comma 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, *entro trenta mesi* dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati all'Università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.».

— L'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è il seguente:

«107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.».

Art. 5.

Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

— L'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», è il seguente:

«1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A04094

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 aprile 2002

Dollaro USA	0,8798
Yen giapponese	114,74
Corona danese	7,4348
Lira Sterlina	0,61230
Corona svedese	9,0922
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	86,73
Corona norvegese	7,6410
Lev bulgaro	1,9498
Lira cipriota	0,57574
Corona ceca	30,382
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,49
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5570
Lira maltese	0,3998
Zloty polacco	3,6000
Leu romeno	28964
Tallero sloveno	224,1383
Corona slovacca	41,558
Lira turca	1151000
Dollaro australiano	1,6576
Dollaro canadese	1,4023
Dollaro di Hong Kong	6,8622
Dollaro neozelandese	2,0098
Dollaro di Singapore	1,6131
Won sudcoreano	1165,03
Rand sudafricano	9,8670

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04141

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Accordo sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL GRUPPO TIRRENIA DEL 1° AGOSTO 2000, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ACCORDO 14 DICEMBRE 2001

INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO

Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.

A) *Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.*

Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Rinnovi contrattuali nazionali.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del C.C.N.L. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Contrattazione aziendale/territoriale.

Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.

Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) *Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.*

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi.

Le organizzazioni sindacali, stipulanti il protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.

Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 3 agosto;

dal 10 agosto al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.

Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.

In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83/2000.

Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla Società Tirrenia (si veda accordo di pari data).

La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

PROTOCOLLO SUL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL GRUPPO «TIRRENIA»

L'anno 2000, addì 1º del mese di agosto in Roma,

(Omissis).

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL GRUPPO TIRRENIA DEL 1º AGOSTO 2000

INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO

Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la

trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.

A) *Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.*

Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Rinnovi contrattuali nazionali.

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del C.C.N.L. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Contrattazione aziendale/territoriale.

Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro quindici giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea provvederanno a convocare una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro quindici giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.

Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) *Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.*

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi.

Le organizzazioni sindacali, stipulanti il protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.

Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

dal 17 dicembre al 7 gennaio;

le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

dal 24 aprile al 2 maggio;

dal 27 giugno al 4 luglio;

dal 28 luglio al 3 agosto;

dal 10 agosto al 5 settembre;

dal 30 ottobre al 5 novembre;

dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali;

la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.

Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146/1990 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.

In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83/2000.

Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla società Tirrenia (si veda accordo di pari data).

La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

VERBALE DI ACCORDO 14 dicembre 2001

L'anno 2001, addì 14 del mese di dicembre in Roma, tra la Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA) e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti applicativi delle vigenti norme pattizie in materia di sciopero nelle aziende del gruppo Tirrenia. In particolare, le parti;

Visti:

l'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 viene così modificato;

la deliberazione della Commissione di garanzia n. 00/231-9.1 del 16 novembre 2000, recante la valutazione di idoneità del suddetto protocollo 1° agosto 2000;

Rilevata la richiesta delle organizzazioni sindacali di rendere più celeri i tempi di definizione delle procedure contrattuali di raffreddamento e conciliazione delle vertenze;

Considerato che nella citata deliberazione della Commissione di garanzia del 16 novembre 2000, detta Autorità ha rilevato la mancata previsione, nell'accordo 1° agosto 2000, della durata massima dello sciopero;

Hanno convenuto quanto segue:

1. Il § «A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.» dell'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, viene così modificato:

«*Omissis.*

Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine [...] delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.».

2. Il § «B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.» dell'Intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, dopo il periodo «In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e [...] dal soggetto sindacale e dal livello sindacale che lo proclama.», viene inserito il seguente comma:

«Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.».

Ai sensi dell'art. 12 legge n. 146/1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2000, addì 1° del mese di agosto, in Roma si sono incontrate la Tirrenia di Navigazione S.p.a. con l'assistenza dell'Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA) e le organizzazioni sindacali.

Le parti

Visto l'accordo-quadro 21 dicembre 1990 del gruppo Finmare, tra la Fedarlinea e le organizzazioni sindacali sopra citate a livello nazionale;

Visto l'accordo del 30 settembre 1992 tra la Tirrenia di Navigazione e le medesime organizzazioni sindacali;

Visto il protocollo 28 aprile 2000 sulle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia e l'allegata intesa sulle procedure di prevenzione e raffreddamento dei conflitti sottoscritta in pari data;

Considerato che nel cennato accordo-quadro del 21 dicembre 1990, relativamente ai collegamenti tra continente ed isole maggiori (Sardegna e Sicilia), si prevede la verifica delle effettive esigenze di traffico sulle tratte interessate, di concerto con le rappresentanze delle regioni coinvolte, «tenendo conto dei servizi F.S.»;

Tenuto conto che le navi traghetto Ferrovie dello Stato svolgono il collegamento Civitavecchia - Golfo Aranci esclusivamente durante il periodo estivo e di grandi festività (Natale-Pasqua) e che nei restanti otto mesi dell'anno le medesime navi vengono declassate a vettori marittimi per il trasporto merci;

Preso atto di quanto valutato dalla Commissione di garanzia ex legge n. 146/1990 con la deliberazione del 4 marzo 1999, nella quale si evidenzia che «soltanto la società Tirrenia di Navigazione è vincolata all'obbligo di traghettare passeggeri in coincidenza con i collegamenti ferroviari in Sardegna e nel continente»;

Ritenuta l'importanza sociale ed economica della tratta Civitavecchia - Golfo Aranci (Olbia) e, per l'effetto, l'indispensabilità del servizio offerto sulla medesima (in via esclusiva per otto mesi all'anno) dalla società Tirrenia;

Considerato che la società Tirrenia non è più impegnata con proprie navi sulla linea Genova-Palermo e ritorno;

Sentita la regione Sardegna e le rappresentanze dell'utenza interessate;

Hanno concordato quanto segue:

Il presente patto costituisce parte integrante dell'accordo 30 settembre 1992.

Si riconosce il carattere di servizio essenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/1990, alla linea mista esercita dalla società Tirrenia sulla tratta Civitavecchia-Olbia.

È esclusa dal novero dei servizi essenziali di cui all'allegato dell'accordo 30 settembre 1992 la linea mista Genova-Palermo e ritorno, in quanto non più effettuata dalla società Tirrenia.

Le prestazioni indispensabili di collegamento marittimo con la Sardegna da assicurare in caso di sciopero sono individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come da allegato.

Si invia il presente accordo all'esame della Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146/1990.

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO 1° agosto 2000

Società Tirrenia - Servizi essenziali (legge 12 giugno 1990, n. 146)

LINEE MISTE

Linea	Corse garantite	
	Bassa stagione	Alta stagione (15-6/15-9)
Genova/P. Torres e ritorno	1 corsa giornaliera	2 corse giornaliere (*)
Civitavecchia/Cagliari (**) e ritorno	1 corsa giornaliera	1 corsa giornaliera
Civitavecchia/Olbia e ritorno	1 corsa giornaliera	2 corse giornaliere (*)

(*) Al fine di individuare le corse garantite di cui alla presente tabella e tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio offerto al pubblico e dell'articolazione e variabilità delle corse, con particolare riguardo all'alta stagione, le parti precisano che le suddette corse garantite sono quelle coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza.

(**) Con approdo intermedio ad Arbatax due volte la settimana.

LINEE MERCI

Genova/Cagliari e ritorno.

02A03954

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651085/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035